



**BANCA DI
CHERASCO**
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



**DOCUMENTO DESCRITTIVO DEL MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO**
ai sensi del D. LGS. 8 giugno 2001, n° 231

(Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione del 18/12/2020)

Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

Redazione e storico aggiornamenti

Versione	Data approvazione	Organo/Funzione	Oggetto / descrizione variazioni
01	02/03/2015	C.d.A.	Adozione del MOG 231/2001 – PARTE GENERALE
01.01	27/04/2015	C.d.A.	Adozione del MOG 231/2001 – PARTE GENERALE e PARTE SPECIALE
01.02	23/11/2015	C.d.A.	Aggiornamento del MOG 231/2001 – PARTE GENERALE, cap. 3 par. 3.2 e cap. 4, par. 4.1
01.03	24/03/2016	C.d.A.	Aggiornamento del MOG 231/01 – PARTI GENERALE E SPECIALE in funzione delle intervenute modifiche della struttura organizzativa interna ed ampliamento catalogo reati (in particolare: autoriciclaggio, false comunicazioni sociali, nuovi ecoreati).
01.04	28/03/2019	C.d.A.	Aggiornamento del MOG 231/01 – PARTI GENERALE E SPECIALE in funzione delle intervenute modifiche della struttura organizzativa interna ed ampliamento catalogo reati
01.05	18/12/2020	C.d.A.	Aggiornamento del MOG 231/01 – PARTI GENERALE E SPECIALE in funzione delle intervenute modifiche della struttura organizzativa interna ed ampliamento catalogo reati

Distribuzione del MOG

Destinatari	Data distribuzione	Mezzo di distribuzione
Consiglio di Amministrazione	28/03/2019	<input type="checkbox"/> A mano. <input type="checkbox"/> e-mail / PEC <input checked="" type="checkbox"/> Rete intranet/server comune <input type="checkbox"/> Sito internet
Collegio Sindacale	28/03/2019	<input type="checkbox"/> A mano / A.R. <input type="checkbox"/> e-mail / PEC <input checked="" type="checkbox"/> Rete intranet/server comune <input type="checkbox"/> Sito internet
Organismo di Vigilanza 231/2001	28/03/2019	<input type="checkbox"/> A mano / A.R. <input checked="" type="checkbox"/> e-mail / PEC <input type="checkbox"/> Rete intranet <input type="checkbox"/> Sito internet
Tutto il personale dipendente di Banca di Cherasco	6/05/2019	<input type="checkbox"/> A mano / A.R. <input type="checkbox"/> e-mail / PEC

<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

		<input checked="" type="checkbox"/> Rete intranet/server comune <input type="checkbox"/> Sito internet
Consiglio di Amministrazione	18/12/2020	
Collegio Sindacale	18/12/2020	
Organismo di Vigilanza 231/2001	18/12/2020	
Tutto il personale dipendente di Banca di Cherasco		

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

INDICE

PARTE GENERALE	7
CAPITOLO 1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	8
1.1 INTRODUZIONE	8
1.2 FATTISPECIE DI REATO.....	10
1.3 APPARATO SANZIONATORIO.....	56
1.4 DELITTI TENTATI.....	58
1.5 REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	58
1.6 SINDACATO DI IDONEITÀ.....	59
CAPITOLO 2 ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETA'	61
2.1 BANCA DI CHERASCO - CREDITO COOPERATIVO.....	61
2.2 MODELLO DI GOVERNANCE DELLA BANCA DI CHERASCO.....	61
2.2.1 <i>Consiglio di Amministrazione</i>	62
2.2.2 <i>Comitato Esecutivo</i>	67
2.2.3 <i>Presidente e Vice Presidente del C.d.A.</i>	67
2.2.4 <i>Collegio Sindacale</i>	68
2.2.6 <i>Direzione Generale</i>	70
2.3 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA BANCA.....	71
2.4 L'ORGANIZZAZIONE E LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELLA BANCA	78
2.5 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	78
CAPITOLO 3 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BANCA DI CHERASCO	80
3.1 LINEE GUIDA ABI	80
3.2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA BANCA DI CHERASCO:	
METODOLOGIA DI DEFINIZIONE E AGGIORNAMENTO	81
3.2.1 <i>Identificazione delle aree di rischio</i>	84
3.2.2 <i>Rilevazione della situazione esistente (as-is)</i>	84
3.2.3 <i>Gap analysis e piano di azione (action plan)</i>	85
3.2.4 <i>Disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo</i>	85

<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO		<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> <i>Approvato</i>	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05	

CAPITOLO 4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	86
4.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA BANCA DI CHERASCO	86
4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	86
4.3 FLUSSI INFORMATIVI.....	89
CAPITOLO 5 SISTEMA DISCIPLINARE.....	96
5.1 PRINCIPI GENERALI.....	96
5.2 MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA BANCA.....	96
5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.....	99
5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI	101
5.5 MISURE NEI CONFRONTI DI <i>PARTNER</i> COMMERCIALI, CONSULENTI, COLLABORATORI E SOGGETTI TERZI 102	
5.6 MISURE NEI CONFRONTI DI CHI VIOLA I PRESIDI DI TUTELA DEL "WHISTLEBLOWER" E DI CHI EFFETTUA CON DOLO O COLPA GRAVE SEGNALAZIONI CHE SI RIVELANO INFONDATE	103
CAPITOLO 6 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	104
6.1 PREMESA	104
6.2 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	104
6.3 INFORMATIVA AI COLLABORATORI, CONSULENTI ED ALTRI SOGGETTI TERZI.....	105
CAPITOLO 7 CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	106
7.1 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	106

 BANCA DI CHERASCO <small>CREDITO COOPERATIVO ITALIANO</small>		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

Ai fini del presente documento, si intendono per:

- **ABI:** l'Associazione Bancaria Italiana;
- **Attività Sensibili:** le attività di Banca di Cherasco nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei reati richiamati nel D. Lgs. 231/01;
- **CCNL:** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato dalla Banca di Cherasco;
- **Organismo di Vigilanza (“O.d.V.”):** organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- **Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Banca di Cherasco, ivi compresi i dirigenti;
- **D. Lgs. 231/2001 o il “Decreto”:** il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- **Linee Guida di settore:** le Linee Guida dell'ABI per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche, inviate al Ministero della Giustizia in data 26 marzo 2002 e successivamente inviate alle sue associate con Circolare ABI del 22 maggio 2002 e poi, nella versione aggiornata al febbraio 2004, con Circolare ABI del 19 marzo 2004. Le Linee Guida sono state approvate dal Ministero della Giustizia in data 25 febbraio 2004. L'ABI ha poi continuato ad aggiornare le sue Linee Guida, anche in dipendenza degli interventi normativi successivi, dandone puntuale comunicazione agli associati;
- **Modello o Modelli:** il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- **Organi Sociali oppure Organi Societari:** sia il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Banca di Cherasco, sia i rispettivi membri;
- **P.A.:** la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio);
- **Reati:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.
- **Soggetti apicali:** “persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente medesimo” (art. 5 c. 1 D. Lgs. n.231/01). Tali soggetti sono stati preventivamente individuati almeno nelle persone che compongono il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, la Direzione Generale (Direttore e Vice) della Banca.

<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> <i>Approvato</i>	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

PARTE GENERALE

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> <i>Approvato</i>	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione

Il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio del 2001, ha adeguato la normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il D. Lgs. 231/01 sulla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", introduce nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per alcune, precise tipologie di reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi Enti:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Il reato commesso dalle persone fisiche (soggetti in posizione apicale o sottoposti), per avere rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, deve costituire espressione della politica aziendale ovvero, quanto meno, derivare da una "colpa di organizzazione".

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

L'obiettivo della normativa è dunque l'ampliamento dei confini della responsabilità penale personale attraverso il coinvolgimento diretto degli "enti" che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

L'ente, per contro, è esentato dalla cosiddetta responsabilità "amministrativa" (art.6):

1. per reati commessi da "persone sottoposte alla direzione e vigilanza" se ha adottato ed

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> <i>Approvato</i>	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

efficacemente attuato un Modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie;

2. per gli altri soggetti se prova, nel corso dell'eventuale procedimento, che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di supervisione.

Il modello organizzativo e di gestione, previsto dall'art.6 comma 1 del D. Lgs. 231/2001, è il meccanismo cui il legislatore affida la prevenzione dei reati e deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> <i>Approvato</i>	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

1.2 Fattispecie di reato

I reati per i quali l'ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001 – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex art. 5*, comma 1, del decreto stesso – possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti contro la pubblica amministrazione (articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)
- delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del D. Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-bis.1 del D. Lgs. 231/2001);
- reati societari (articolo 25-ter D. Lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-quater D. Lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1 D.Lgs 231/01);
- delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinqies D. Lgs. 231/2001);
- reati in materia di abusi di mercato (articolo 25-sexies D. Lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001”);
- delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies D. Lgs. 231/2001);
- delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25-octies D. Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis D. Lgs.231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter D. Lgs. 231/2001);, delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-novies D. Lgs. 231/2001);
- reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” (articolo 25-decies D. Lgs. 231/2001);
- reati ambientali (articolo 25-undecies del D. Lgs. 231/2001);

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

- impiego di cittadini di Paese terzi il cui soggiorno è irregolare, delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D.lgs. 286/1998 (articolo 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001);
- reati di razzismo e xenofobia (articolo 25 – *terdecies* del D.lgs. 231/2001);
- reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- reati tributari.

Delitti contro la pubblica amministrazione

I reati nei confronti della pubblica amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001.

Malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis del codice penale)

Questo delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, e che dovevano invece essere impiegati nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse (cd. "distrazione" dall'originaria destinazione).

In considerazione della circostanza che, in ambito creditizio, il reato in esame può configurarsi sia quando le sovvenzioni sono erogate a favore della banca, sia quando la banca si fa tramite, nell'ambito di un rapporto trilaterale, della loro distribuzione ai privati destinatari dell'erogazione (ad esempio i crediti speciali o agevolati, i crediti agricoli agevolati), eventuali profili di responsabilità potrebbero essere ascritti alla Banca – a titolo di concorso – laddove questo si adoperasse od intervenisse od ancora contribuisse, in qualsivoglia maniera, alla realizzazione delle fattispecie criminose in parola.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter del codice penale)

La fattispecie di delitto in questione si realizza qualora l'ente - tramite chiunque (anche esterno all'ente stesso, purché agendo nell'interesse o a vantaggio del medesimo) – indebitamente consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea,

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> <i>Approvato</i>	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Questa fattispecie costituisce una "ipotesi speciale" rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis.c.p..

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640, comma 2, n. 1 del codice penale)

Si tratta di una fattispecie di truffa (di cui al comma 1 della medesima norma), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria posta in essere dal reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico. La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del codice penale)

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 del codice penale (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.

Nello specifico, il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato inducendo in errore, attraverso artifici, raggiri o dichiarazioni mendaci, l'ente erogante allo scopo di ottenere erogazioni pubbliche (statali o comunitarie). In particolare, laddove la Banca induca in errore l'ente erogante circa il possesso di specifici requisiti richiesti per ottenere l'erogazione dei fondi, producendo (o contribuendo a produrre, nel caso di concorso) documentazione falsa attestante l'iscrizione a uno specifico albo come richiesto dall'ente erogante.

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> <i>Approvato</i>	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

Frode informatica (articolo 640-ter del codice penale)

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, di cui può considerarsi una specificazione, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Corruzione per l'esercizio della funzione o contrario ai doveri di ufficio (articoli 318, 319, 319-bis e 320 del codice penale)

La fattispecie prevista dall'articolo 318 del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto (secondo comma dell'art. 318 c.p.).

La fattispecie prevista dall'articolo 319 del codice penale si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Costituisce circostanza aggravante della fattispecie di cui all'articolo 319 del codice penale l'aver ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi (articolo 319-bis del codice penale).

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: il pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino a un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati nei summenzionati articoli 318 “Corruzione per un atto d’ufficio” e 319 “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio” del codice penale sono commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale o reputazionale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater del codice penale)

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (articolo 322 del codice penale)

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal articolo 321 del codice penale (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

Concussione (articolo 317 del codice penale)

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

Tale fattispecie si realizza quando “*il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*”.

La differenza tra concussione e corruzione risiede nell’esistenza – nella prima fattispecie - di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis del Codice Penale)

La norma, inserita dalla c.d. “Legge Anticorruzione” in esecuzione e ratifica di convenzioni internazionali, estende ai funzionari di uno Stato estero l’efficacia delle fattispecie delittuose sopra richiamate.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di un pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

I delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento sono richiamati dall'articolo 25-bis del D. Lgs. 231/2001.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (articolo 453 del codice penale)

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

- chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (articolo 454 del codice penale)

Chiunque altera monete scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Anche in questa fattispecie le ipotesi di rischio potenzialmente prefigurabili sono quelle descritte in relazione all'art. 453 c.p. (detenzione e conseguente messa in circolazione di moneta falsa, di concerto con soggetti terzi che maneggiano denaro contante, con ingiusto vantaggio a favore della Società).

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (articolo 455 del codice penale)

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà. La norma in esame punisce un'ipotesi analoga a quella prevista dall'art. 453, n. 3 e 4 del codice penale, con la differenza che non richiede il concerto del soggetto attivo con l'autore della falsificazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (articolo 457 del codice penale)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

La norma in esame prevede un'ipotesi meno grave rispetto a quelle in precedenza considerate in ragione del particolare requisito soggettivo che qualifica il momento della ricezione delle monete, ossia la buona fede: nell'ipotesi considerata, difatti, il soggetto attivo acquista consapevolezza della falsità solo dopo la ricezione dei valori e, nonostante tale consapevolezza, li mette in circolazione, commettendo - in tal modo ed in tale momento – il reato in parola.

Con riferimento ai possibili profili di rischio per la Società, va considerata l'ipotesi in cui la medesima venga in possesso, in buona fede, di banconote della cui falsità non abbia avuto contezza, nemmeno in termini di semplice sospetto, e consapevolmente decida poi, anche solo per evitare i fastidi derivanti dall'attivazione delle procedure previste in tali casi, di utilizzarle in ambito infragruppo, mettendole in tal modo in circolazione.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (articolo 459 del codice penale)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; in tal caso, le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

Usa di valori di bollo contraffatti o alterati (articolo 464 del codice penale)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (articolo 460 del codice penale)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 del codice penale)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 del codice penale)

La norma in esame punisce la contraffazione, l'alterazione e l'uso, effettuati senza concorso nella falsificazione, di:

- marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali (comma 1);
- brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali che esteri (comma 2).

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 del codice penale)

Tale disposizione reprime la condotta di colui che, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato per trarne profitto, detiene per vendere, pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione – sempre con il medesimo fine - prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali od esteri, contraffatti od alterati.

Delitti contro l'industria e il commercio

I delitti contro l'industria e il commercio sono richiamati dall'articolo 25-bis1 del D. Lgs. 231/2001.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (articolo 513 del codice penale)

La norma in esame punisce, a querela della persona offesa e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi, mediante violenza sulle cose o attraverso mezzi fraudolenti, impedisce o turba l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-bis del codice penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza mediante violenza o minaccia. Al secondo comma è prevista altresì un'aggravante specifica per l'ipotesi in cui gli atti di illecita concorrenza riguardino attività finanziate in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (articolo 514 del codice penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno all'industria nazionale.

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 del Codice Penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 del Codice Penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 del codice penale)

La norma incrimina la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo 517-ter del codice penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi, potendo essere a conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni suddetti.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti alimentari (art. 517-quater del Codice Penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Reati Societari

I reati societari sono richiamati dall'articolo 25-ter del D. Lgs. 231/2001.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621-bis del codice civile) e false comunicazioni sociali nelle società quotate (articolo 2622 del codice civile)

La fattispecie criminosa di false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c. (unica delle due in rubrica che possa rilevare per la BCC di Cherasco, non essendo quotata) è stata rimodellata dalla novella legislativa di cui alla L. 27.05.2015 n. 69 (in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio), inasprendo contestualmente le sanzioni sia a carico dei soggetti persone fisiche (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e liquidatori) sia a carico delle società, sanzionabili ex D. Lgs. 231/2001.

La condotta qualificante il reato è oggi la consapevole esposizione, per trarne profitto, di fatti non veritieri (o omissione di fatti rilevanti) nel bilancio o in altre comunicazioni sociali sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Quindi, falsità con l'intento di conseguire un ingiusto profitto e non più l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico.

La norma punisce infatti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Del pari se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> <i>Approvato</i>	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

Ulteriore elemento di novità è costituito dalla previsione di punibilità della fattispecie in esame come delitto e non più come contravvenzione. Inoltre, uno dei principali cambiamenti riguarda la trasformazione del reato di false comunicazioni sociali da reato di danno a reato di pericolo. In altri termini, nella nuova versione vengono sanzionati quei comportamenti che, seppure non immediatamente causativi di danni, pongono in essere una situazione in grado di determinarli. Alle società non quotate (qual è la BCC), grazie all’inserimento di una nuova disposizione normativa all’interno del codice civile (l’art. 2621 ter c.c. 1) potrà non essere applicata la disciplina in esame in ipotesi di particolare tenuità del fatto (spetterà, tuttavia, al giudice valutare l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori).

Con riferimento ai profili di rischio per la Banca, il reato in esame potrà sussistere anche nell’ipotesi in cui gli amministratori della Banca espongano nel bilancio fatti non rispondenti al vero senza l’intenzione di ledere gli interessi della stessa, potendo comportare, in questo caso, anche una responsabilità dell’ente: tipico è, ad esempio, il caso della creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive.

Essenziale appare dunque il richiamo dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio al rispetto dei principi di compilazione e veridicità dei documenti che lo costituiscono.

Una particolare attenzione è richiesta in sede di stima delle poste contabili: i responsabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni eventuale informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento.

Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell’informazione societaria e, in particolare, contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge, quali ad esempio quelli previsti dagli articoli 2424, per lo stato patrimoniale, 2425, per il conto economico, 2427, per la nota integrativa, del codice civile.

Analoga correttezza deve essere agli amministratori, al direttore generale, al preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori (nonché ai soggetti che esercitano di fatto tali funzioni) nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

Falso in prospetto (articolo 173-bis del T.U. Finanza, D. Lgs. n. 58/98)

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre terzi in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

L'art. 34 (*Falso in prospetto*), comma 2, della legge 262/2005 ha abrogato l'art.2623 del codice civile, che puniva il reato in esame. La fattispecie criminosa è, attualmente, prevista e sanzionata dall'articolo 173-bis (*Falso in prospetto*) del T.U. Finanza.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, l'art. 25-ter del citato decreto richiama, attualmente, la norma civilistica abrogata, mentre non fa riferimento alcuno al reato introdotto dalla legge 262/2005, lasciando intendere il venir meno della responsabilità amministrativa delle società ai sensi dell'art. 25-ter, con riferimento al reato di falso in prospetto.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (articolo 27 D. Lgs. 39/2010)¹

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione.

Impedito controllo (articolo 2625 del codice civile modificato dal D. Lgs. 39/2010)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

¹ Con l'introduzione del D. Lgs. n° 39/2010 è stato abrogato l'art. 2624 del Codice Civile "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione" - (Sentenza della Corte di Cassazione SS. UU. n°34776 del 23 Giugno 2011).

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile)

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627 del codice civile, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, che viene in tal modo depauperato a vantaggio dei soci.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del codice civile)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice civile)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali della Società o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile)

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (articolo 2629-bis del codice civile)

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, del codice civile, il quale prevede l'obbligo di notizia da rendere agli amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori medesimi.

Corruzione tra privati (articolo 2635 del codice civile)

L'articolo 2635 c.c. è stato così riformulato dal D. Lgs. n. 38/2017: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: Approvato	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

La fattispecie che rileva, quale reato-presupposto ai fini della responsabilità di cui al Decreto, è unicamente la condotta prevista dal 3° comma dell'art. 2635 c.c., il quale stabilisce: “*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste*”, essendo tali soggetti, sul fronte attivo del reato i cd. “corruttori” privati.

Con riferimento alla “corruzione attiva” disciplinata dal novellato terzo comma dell'art. 2635 c.c. (il soggetto attivo dovrà comunque essere inquadrabile tra i soggetti considerati quali apicali, nell'art. 5 lett. a) del Decreto, ovvero quali sottoposti, nell'art. 5 lett. b)), oltre alla dazione ed alla promessa, sarà punita altresì l'offerta di denaro o altra utilità, eventualmente anche per interposta persona.

Con riferimento alla “corruzione passiva”, i destinatari della norma non sono più soltanto quanti rivestono posizioni apicali all'interno della società (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori), ma anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive “di fatto”. Si assiste dunque all'estensione del novero dei soggetti attivi, anche in considerazione dell'introduzione degli “enti privati” tra i soggetti collettivi tutelati. Alle condotte tipiche della “ricezione” e della “promessa”, si aggiunge poi la “sollecitazione”, tutte rilevanti anche se poste in essere “per interposta persona”. Viene espunto dalla fattispecie l'inciso “cagionando nocimento alla società” con conseguente estensione dell'ambito di applicazione della fattispecie incriminatrice che pare ora incentrare il disvalore del fatto sulla violazione degli obblighi inerenti l'ufficio e degli obblighi di fedeltà da parte dell'*intraeus*.

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis del codice civile)

L'articolo 2635 bis c.c. è stato introdotto dal D. Lgs. n. 38/2017:

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa”.

Il reato, procedibile a querela come il precedente, è connotato da tratti marcatamente anticipatori della soglia di rilevanza penale potendo, ad esempio, rientrare nell'ambito applicativo della fattispecie incriminatrice (che punisce, come si è visto, chi cercherà di corrompere alcuno tra le figure di cui sopra, anche senza che dazione, promessa o mera sollecitazione siano accettate), la richiesta di una promessa di denaro cui non segua accettazione. Infine, si evidenzia come le condotte descritte dall'art. 2635 bis c.c. siano passibili di diverse interpretazioni soggettive, sia da parte del soggetto passivo che della Pubblica Accusa, con conseguente rischio di incontrollata estensione della rilevanza penale.

Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del codice civile)

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice civile)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge (ad esempio: segnalazioni di vigilanza, vigilanza cooperativa, etc.) o da regolamenti o in occasione di ispezioni o verifiche delle Autorità di Vigilanza (es. Banca d'Italia, Assessorato Regionale, Garante Privacy, etc.), al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza (anche su base consolidata); ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle Autorità di vigilanza.

Aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art. 25-quater (*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*) introdotto nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (*Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo*) prevede l'applicazione di sanzioni alla società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse od a vantaggio dell'ente, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

Quanto alla categoria dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, vengono innanzitutto in considerazione i delitti politici, ossia quelli che offendono un interesse politico dello Stato, del cittadino o di Stati esteri: si tratta, in particolare, dei delitti contro la personalità interna ed internazionale dello Stato e contro i cittadini, gli Stati esteri, i loro Capi e i loro Rappresentanti, previsti ai capi I, II, III, IV e V del libro II, Titolo I, caratterizzati dall'essere commessi con finalità di terrorismo.

Tra le fattispecie previste dal codice penale, le più rilevanti sono le seguenti: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.).

Questi ultimi sono i reati diretti a fornire direttamente o indirettamente fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo. In particolare, la Convenzione rinvia ai reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni, ecc.

Le fattispecie criminose vengono in questa sede riportate per ragioni di completezza, ancorché la Società possa essere coinvolta, in considerazione dell'attività dalla medesima posta in essere, esclusivamente a titolo di concorso dei dipendenti o dei soggetti apicali nel fatto criminoso di terzi.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, contenente disposizioni in materia di prevenzione e divieto delle pratiche di infibulazione, ha introdotto nel codice penale il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p., successivamente modificato e integrato) e ha

 BANCA DI CHERASCO <small>CREDITO COOPERATIVO ITALIANO</small> 		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> <i>Approvato</i>	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

esteso a tale reato l'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 (art. 25-quater. 1). La ratio della norma è di sanzionare enti e strutture (in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili della realizzazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

In particolare, all'ente nella cui struttura viene commesso il delitto di cui all'art. 583-bis c.p. sono applicabili la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive per una durata minima di un anno. Inoltre, se l'ente interessato è un ente privato accreditato, è disposta la revoca dell'accreditamento. Infine, si prevede la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo - unico o prevalente - di consentire o agevolare la commissione del reato (art. 16, co. 3, decreto 231).

Le fattispecie criminose vengono in questa sede riportate per ragioni di completezza, ancorché la Società (data la sua attività tipica e l'oggetto sociale) possa essere coinvolta esclusivamente a titolo di concorso dei dipendenti o dei soggetti apicali nel fatto criminoso di terzi.

Delitti contro la personalità individuale

I reati contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001.

I profili di rischio rilevanti con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-quinquies del D. Lgs. 231 del 2001 possono, verosimilmente, ravvisarsi con riferimento ai soli casi in cui l'esponente societario agisca in concorso con soggetti terzi.

In proposito si rammenta che, affinché sussista la possibilità di imputare l'illecito alla società, è necessario che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della medesima e non semplicemente avvalendosi della sua struttura per il perseguimento di un profitto riferibile esclusivamente al soggetto attivo. La forma di concorso che può presentare i maggiori profili di rischio è quella connessa al supporto ed all'ausilio – ad esempio mediante strumenti informatici, siti Internet od altri apparati tecnici volti ad agevolare il compimento delle fattispecie criminose – a favore di soggetti che pongano in essere reati connessi alla pedopornografia.

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

Reati finalizzati alla tratta delle persone, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, acquisto e alienazione di schiavi

Si ritengono attività a rischio quelle in qualsivoglia modo ricollegate ai soggetti che esercitano su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, riducano o mantengano una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (artt. 600, 601 e 602 c.p.).

Reati legati alla pedofilia (pornografia minorile / prostituzione minorile / adescamento minori)

Si ritengono attività a rischio quelle finalizzate a prestare ausilio e supporto a favore di soggetti, singoli o associazioni, che:

- utilizzando minori, realizzino esibizioni pornografiche o producano materiale pornografico, ovvero inducano minori a partecipare ad esibizioni pornografiche, ovvero detengano o facciano commercio od offrano o cedano ad altri, ovvero, con qualsiasi mezzo, distribuiscano, divulgino, diffondano, pubblicizzino tale materiale, ovvero distribuiscano o divulgino notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale dei minori (artt. 600-ter e 600-quater c.p.);
- pongano in essere le condotte di cui al punto che precede, con riferimento a materiale pornografico che rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di esse (artt. 600-ter, 600-quater c.p. e 600-quater.1c.p.);
- organizzino o propagandino viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori (art. 600-quinquies c.p.);
- inducano alla prostituzione persone di età inferiore agli anni 18 ovvero ne favoriscano i sfruttino la prostituzione (art. 600-bis, co.1, c.p.);
- compiano atti sessuali con un minore di età tra i 14 ed i 18 anni in cambio di denaro o altra utilità economica (art.600-bis, co.2, c.p.);
- adeschino minori di anni sedici mediante qualsiasi atto volto a carpirne la fiducia attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione (art. 609-undecies c.p.).

 BANCA DI CHERASCO <small>CREDITO COOPERATIVO ITALIANO</small> 		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

A titolo esemplificativo, si segnala che potrà configurarsi un'ipotesi di concorso dell'esponente societario nei reati di pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, commessi da terzi (e quindi, ove sussista un interesse o un vantaggio per la Società, sarà ravvisabile una responsabilità per il conseguente illecito amministrativo di questa) nel caso in cui la Società stessa gestisca per suo conto o fornisca ad un soggetto la strumentazione per la realizzazione di riprese fotografiche o filmati a contenuto pedopornografico, ovvero per la gestione di un sito pedopornografico, nella consapevolezza della destinazione di tali strumenti ed apparati.

Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

La Legge n. 199/2016, modificando il testo dell'art. 603-bis c.p. concernente il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto “caporalato”.

Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse “un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori”, la nuova fattispecie risulta sicuramente ampliata.

Il reato in esame, è oggi, slegato dal requisito dello svolgimento di “un’attività organizzata di intermediazione”, andando a colpire non solo chi “recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento...”, ma altresì chiunque “utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”.

A ciò deve aggiungersi che integra il reato *de quo*, rispetto alla fattispecie previgente, anche la condotta non caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione, posto che la violenza e la minaccia sono divenute oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato.

Anche gli “indici di sfruttamento” enunciati dall’art. 603-bis c.p. assumono una connotazione più ampia, essendo oggi alcuni di essi parametrati, ad esempio, non più a condotte sistematiche di sotto-retribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a siffatte condotte anche solo “reiterate”.

Di particolare interesse è l’indice di sfruttamento relativo alla “sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro” che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale. L’esposizione del lavoratore a situazioni di “grave pericolo” costituisce ora circostanza aggravante ai sensi del co. 4, punto 3).

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> <i>Approvato</i>	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

Reati in materia di abusi di mercato

I reati in materia di Abusi di Mercato sono richiamati dall'articolo 25-sexies del D. Lgs. 231/2001.

Abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del D. Lgs. 58/1998)

La fattispecie si realizza quando chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio ovvero chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Manipolazione del mercato (articolo 185 del D. Lgs. 58/1998)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

Reati Transnazionali²

Ai sensi dell'art. 3 della legge 146/2006, si considera reato transnazionale “*il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- *sia commesso in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”*

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate.

Reati di associazione

- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, disposizioni legislative in materia doganale);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 in tema di stupefacenti).

² Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 231/2007 i delitti di cui agli artt. 648bis (riciclaggio) e 648ter del codice penale (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) non sono più compresi tra i *reati Transnazionali* ma rientrano tra i *Reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita* (art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001).

 BANCA DI CHERASCO <small>CREDITO COOPERATIVO ITALIANO</small> 		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> <i>Approvato</i>	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

Reati concernenti il traffico di migranti

- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286 del 1998).

Reati di intralcio alla giustizia

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.);
- favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.).

Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Il D.Lgs n. 81/2008 ha introdotto nel decreto 231/01 l’art. 25-septies, che ha esteso la responsabilità amministrativa dell’ente a due nuove fattispecie di reato:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Tale responsabilità, peraltro, è subordinata alla condizione che tali reati si realizzino in conseguenza della violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Le aree funzionali aziendali che appaiono coinvolte in attività potenzialmente connesse a rischi di tal natura sono quelle che intervengono nella gestione sia dei luoghi e degli spazi in cui si svolge l’attività lavorativa sia dei mezzi e degli strumenti materiali in essa adoperati.

Tale intervento può avere diversa natura:

- a) Progettazione dei lavori e/o definizione e trasmissione di direttive per l’esecuzione dei lavori (a titolo di esempio: istruttoria e valutazione per la realizzazione di una nuova dipendenza; gestione di variazioni nell’assegnazione di spazi all’interno delle agenzie o degli uffici);
- b) Realizzazione dei lavori e manutenzione (ad esempio: esecuzione degli interventi ritenuti necessari a seguito di sopralluoghi negli ambienti di lavoro);

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

- c) Vigilanza e supervisione (ad esempio: sopralluoghi per l'analisi della sicurezza nei luoghi di lavoro; verifiche su impianti e collaudi).

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

Gli artt. 589 e 590 c.p. puniscono, rispettivamente, chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona ovvero cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale.

Il comma 2 dell'art. 589 c.p. e il comma 3 dell'art. 590 c.p. prevedono un aggravamento della pena nel caso in cui i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime siano commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Con riferimento al delitto di lesioni colpose, l'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001 circoscrivendo il suo ambito applicativo alle sole ipotesi aggravate di cui al citato terzo comma dell'art. 590 c.p. (lesioni gravi o gravissime), esclude conseguentemente la responsabilità amministrativa della società nel caso in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini lesioni lievi.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale si considera grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale si considera, invece, gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella;
- la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> <i>Approvato</i>	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

Con riferimento alla responsabilità *ex* D. Lgs. 231/2001 della società, si rileva che, nel caso di commissione dei reati in esame, il presupposto dell'interesse per la società medesima potrebbe essere ravvisato in un contenimento dei costi aziendali, con conseguente risparmio di spesa, laddove le norme antinfortunistiche violate siano poste in relazione ai costi da sostenere per garantirne il rispetto.

Quanto alle “*norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*”, la cui violazione potrebbe determinare il verificarsi dell'evento lesivo contemplato nei summenzionati reati, è opportuno segnalare, oltre al Testo Unico Sicurezza e altri specifici atti normativi in materia, la previsione generale di cui all'art. 2087 c.c. in base alla quale il datore di lavoro deve adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro integrano dunque il precetto penale, nel senso di definire il contenuto degli obblighi cui l'impresa è tenuta a tutela dei lavoratori.

Tra le figure soggettive gravate da obblighi di sicurezza dalla normativa di settore (cd. “posizioni di garanzia”) si segnalano: il datore di lavoro; il dirigente; il preposto e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), d), e), f).

Soggetti passivi del reato in materia antinfortunistica sono, di norma, i lavoratori (art. 2, comma 1, lett. a), Testo Unico Sicurezza).

Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. “Decreto Antiriciclaggio”), attuativo della III Direttiva Antiriciclaggio, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-octies che disciplina le seguenti fattispecie di reato:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> <i>Approvato</i>	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)³.

I reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, precedentemente contemplati dalla legge 16 marzo 2006 n. 146 contro il crimine organizzato di carattere “transnazionale”, vengono, con l'entrata in vigore del Decreto Antiriciclaggio, inseriti nel corpus del Decreto Antiriciclaggio stesso (con l'aggiunta del reato di ricettazione), andando a coinvolgere in tal modo la responsabilità amministrativa dell'ente anche in conseguenza di condotte poste in essere all'interno del territorio dello Stato e con effetti rilevanti nell'ambito dello stesso.

Anche per i reati innanzi elencati, le aree funzionali interessate appaiono essere quelle che operano attraverso il diretto contatto con la clientela ovvero che hanno la possibilità di esaminare documentazione ad essa relativa o, comunque, di accedere a informazioni concernenti la sua attività.

Rilevano in particolare, le seguenti attività:

- le attività amministrative relative all'attuazione degli adempimenti di registrazione, segnalazione, comunicazione di operazioni della Banca;
- l'attività relative alla gestione delle spese ed alla scelta dei fornitori (con particolare riguardo al reato di ricettazione).

Per quanto concerne la fattispecie criminosa dell'autoriciclaggio di cui all'art. 648.ter.1 c.p., essa è stata introdotta nell'ordinamento penale (e contestualmente nel “catalogo reati” di cui al D. Lgs. 231/01, art. 25-octies) dalla L. 186/2014 in tema di *voluntary disclosure* (meccanismo atto a favorire il rientro di capitali detenuti all'estero e/o l'emersione di disponibilità non dichiarate al fisco italiano).

La norma punisce colui che impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità derivanti dal delitto non colposo (c.d. “reato-base” o “reato presupposto” dell'autoriciclaggio) che lo stesso ha commesso o concorso a commettere. Ciò a condizione che la condotta sia idonea ad ostacolare

³Quest'ultima fattispecie è stata introdotta dalla L. 15.12.2014 n. 186.

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

concretamente l'identificazione della provenienza illecita della provvista. Al contempo, non sono punibili le condotte di mero utilizzo o godimento personale della provvista illecita, in linea con l'assunto per cui tali ipotesi costituiscono la naturale prosecuzione del reato-base (c.d. *post factum non punibile*).

La pena è aumentata se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o comunque professionale.

Per quanto concerne l'eventuale responsabilità dell'ente, sono applicabili le stesse sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

La Legge n. 48 del 18 marzo 2008, in particolare con l'articolo 7, introducendo nel D. Lgs. 231/01 l'art. 24-bis, ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente, (al ricorrere di un vantaggio o di un interesse per quest'ultimo) alle seguenti fattispecie di reato:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter C.P.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater C.P.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615- quinquies C.P.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater C.P.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies C.P.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis C.P.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter C.P.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater C.P.);

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies C.P.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies C.P.);
- frode informatica (Art. 640-ter C.P.), anch'esso richiamato nel D. Lgs. 231/01 qualora sia commesso una frode a danno di un ente pubblico, che punisce la condotta di chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno alterando informazioni o programmi contenuti in un sistema informativo o telematico o ad esso pertinenti.
- documenti informatici (Art. 491-bis C.P.)

Si tratta di fattispecie la cui realizzazione può avvenire esclusivamente (o, quanto meno, in via prevalente) nell'ambito dell'area della Banca funzionalmente deputata a curare i sistemi informatici e di telecomunicazione e, comunque, presuppone un'approfondita conoscenza di tali sistemi.

Le condotte prese in esame possono essere ricondotte alle seguenti categorie:

- accesso illegale (intenzionalmente e senza diritto) a tutto o a parte di un sistema informatico;
- attentato all'integrità di un sistema informatico o telematico o dei dati in esso contenuti (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione) effettuato intenzionalmente e senza autorizzazione;
- intercettazione intenzionale e illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- uso intenzionale e senza autorizzazione (consistente nella produzione, vendita, ottenimento per l'uso, importazione, diffusione e in ogni altra forma di messa a disposizione) di dispositivi specialmente concepiti per consentire l'accesso a tutto o a parte di un sistema informatico (parole chiave, codici di accesso o strumenti analoghi) o che, comunque, possano favorire la commissione dei delitti sopraelencati;
- falsità riguardante un documento informatico pubblico o privato; frode realizzata da soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno.

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> <i>Approvato</i>	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

La pena per taluni dei reati indicati risulta aggravata nel caso in cui il comportamento illecito sia commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità.

Delitti di criminalità organizzata

I reati introdotti dall'art. 2, comma 29, della L.15 luglio 2009 n. 94, richiamati dall'art. 24 ter D. Lgs. 231/01, sono:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso;
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.)⁴;
- sequestro di persona a scopo di estorsione (630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, L. 110/1975 (art. 407 comma 2 lettera a) numero 5 c.p.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

⁴Modificato dall'art.1 della L. 17.04.2014 n. 62

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

I delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono richiamati dall'articolo 25-novies del D. Lgs. 231/2001.

Articolo 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati.

Articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti



Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05	

analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;

- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico, a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Articolo 171-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame reprime – qualora il fatto non costituisca più grave reato - la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

I reati di “*induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*” sono richiamati dall'articolo 25-decies del D. Lgs. 231/2001

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della “*offerta o promessa di denaro o di altra utilità*”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> <i>Approvato</i>	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

Delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente

I delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente sono richiamati dall'articolo 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

In data 18 Agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs, n. 121 del 7 luglio 2011, rubricato "Attuazione della direttiva 2008/99/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Mediante tale provvedimento sono state inserite due nuove disposizioni nell'ambito del codice penale e sono state ricomprese numerose fattispecie previste dal D. Lgs. n. 52 del 3.4.2006 (cd. Codice dell'Ambiente) nel novero dei cd. "reati presupposto" di cui alla sezione III del D. Lgs. n. 231/01.

Tra le principali fattispecie che possono essere considerate in relazione all'attività posta in essere dalla Banca, si evidenziano:

- la "gestione rifiuti non autorizzati", art. 256;
- la "violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari", art. 258;
- il "traffico illecito di rifiuti", art. 259;
- le "attività organizzate propedeutiche al traffico illecito di rifiuti", art. 260;
- violazione delle disposizioni in tema di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei Rifiuti - SISTRI, art. 260 bis.

In relazione a tali fattispecie illecite – volte a perseguire chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni – si ritiene astrattamente ipotizzabile una qualche forma di responsabilità a carico della Società, anche a titolo di concorso con fornitori terzi eventualmente incaricati di porre in essere tali attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.122 del 28-5-2015) della Legge 22 maggio 2015 n.68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" si è ampliato il novero dei c.d. "ecoreati" presupposto della responsabilità amministrativa

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

dell'impresa, tramite l'inserimento nell'art. 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 delle seguenti nuove fattispecie:

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.)

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

Delitti associativi aggravati (art.452-octies c.p.)

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

Le pene previste per i delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente sono aumentate ove poste in essere dall'associazione. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.)

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

L'art. 25 – duodecies del D.lgs. 231/2001 disciplina le seguenti fattispecie di reato:

”Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (art. 22. co. 12 – bis, del D.lgs. 286/1998 – T.U. sull'immigrazione)

L'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001 prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria all'ente (da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000,00 Euro) in caso di impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato, a condizione che:

- il numero di lavoratori irregolari sia superiore a tre; ovvero
- siano impiegati minori in età non lavorativa; ovvero ancora
- ci siano condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali l'esposizione a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

È un delitto di natura dolosa, suscettibile di fondare la responsabilità dell'ente nella sola ipotesi aggravata di cui al comma 12-bis (introdotto nel TU immigrazione con il D. Lgs. 109/2012).

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

“Delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”⁵ (art. 12 commi 3, 3 – bis, 3 – ter e 5 del D.lgs. 286/1998 - T.U. sull’immigrazione)

I suddetti delitti si configurano nel caso in cui un soggetto commetta atti diretti a procurare l’ingresso di un soggetto nel territorio dello Stato in violazione delle leggi concernenti la disciplina dell’immigrazione, ovvero atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, ovvero, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorire la permanenza di questi. In tal caso si è puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona (a seconda delle singole ipotesi criminose le sanzioni possono essere aumentate in base a quanto previsto dalle norme richiamate).

In caso di commissione dei reati suindicati, alla società si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (in relazione ai commi 3, 3 – bis e 3 – ter dell’art. 12 del D.lgs. 286/98) o da cento a duecento quote (in relazione al comma 5 dell’art. 12 del D.lgs. 286/98).

Nei casi di condanna, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, co. 2, del D.lgs. 231/01, per una durata non inferiore ad un anno.

Reati di razzismo e xenofobia (art. 3 co. 3 bis della L. 654/1975 di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale”)

La Legge Europea n. 167 del 20/11/2017 ha introdotto nuove fattispecie di reato nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti. In particolare, l’art. 5 - Capo II - della predetta legge ha previsto l’inserimento nel D.lgs. 231/01 del nuovo art. 25 – *terdecies* che richiama i reati di cui all’art. 3, co. 3 bis, della L. 654 del 13 ottobre 1975, ai sensi del quale: *“si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli artt. 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, ratificato ai sensi della legge*

⁵ Delitti inseriti nel novero dei reati presupposto - art. 25 *duodecies* D.lgs. 231/01- dall’art. 30, co.4, della L. 161 del 17 ottobre 2017 (“Riforma del Codice antimafia”).

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

12 luglio 1999 n. 232”.

Il primo comma dell’art. 25 – *terdecies* prevede che, in caso di commissione dei reati di cui sopra, all’ente sia irrogata la sanzione pecuniaria da duecento ad ottocento quote. Nei casi di condanna per i suddetti delitti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art.9, co. 2, del D.lgs. 231/01 per una durata non inferiore ad un anno.

All’ultimo comma, la nuova disposizione normativa prevede, come ipotesi aggravata, che se l’ente o la sua organizzazione sono stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui sopra si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dell’esercizio dell’attività.

Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo 25 quaterdecies del D. Lgs. 231/2001)

La legge n. 39 del 3 maggio 2019 ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L’art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 quaterdecies.

L’intervento normativo si basa sulla previsione della responsabilità della persona giuridica anche per le frodi sportive ed il gioco illegale, con espresso richiamo alla disciplina vigente, contenuta negli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. La richiamata legge nazionale punisce all’art. 1 il delitto di frode sportiva, intesa come offerta o promessa di denaro, ovvero atto fraudolento, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento della competizione.

L’art. 4, più articolato e complesso, racchiude diverse fattispecie contravvenzionali, riferite al gioco ed alle scommesse illegali.

Frode in competizioni sportive (Art. 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> <i>Approvato</i>	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa – (Art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Le sanzioni previste dal nuovo articolo 25-quaterdecies per la violazione di tali fattispecie comprendono anche l'interdizione, nel caso di delitti, per una durata non inferiore ad un anno. Sul versante della responsabilità personale, invece, rilevante appare l'introduzione della confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, prevista dall'art. 4 del DDL, anche in caso di applicazione della pena su richiesta.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

Reati tributari (articolo 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (ultime modificazioni con D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (ultime modificazioni con D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti

 BANCA DI CHERASCO <small>CREDITO COOPERATIVO ITALIANO</small> 		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (ultime modificazioni con D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (ultime modificazioni con D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

1.3 Apparato sanzionatorio

Sono previste dal D. Lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sanzioni pecuniarie fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare) e/o sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D. Lgs. 231/2001, "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*").

Le sanzioni interdittive, a loro volta, possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società, allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (si tratta in particolare di: reati contro la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001; delitti informatici e trattamento illecito di dati, di cui all’art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001; delitti di criminalità organizzata, di cui all’art. 24-*ter* D. Lgs. 231/2001; taluni reati contro la fede pubblica, di cui all’art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001; taluni delitti contro l’industria e il commercio, di cui all’art. 25-*bis*.1 D. Lgs. 231/2001; delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, di cui all’art. 25-*quater* D. Lgs. 231/2001; delitti contro la personalità individuale, di cui all’art. 25-*quinqies* D. Lgs. 231/2001; taluni reati transnazionali, di cui all’art. 10 legge 146/2006; delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 25-*septies* D. Lgs. 231/2001; delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all’art. 25-*octies* D. Lgs. 231/2001; delitti in materia di violazione del diritto d’autore, di cui all’art. 25-*novies* D. Lgs. 231/2001; delitti di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, di cui all’art. 25 – *duodecies* D.lgs. 231/2001; reati di razzismo e xenofobia, di cui all’art. 25 – *terdecies* D.lgs. 231/2001) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a. la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> <i>Approvato</i>	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

quando, in tale ultimo caso, la commissione del medesimo è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b. in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. Lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. E' peraltro possibile la prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. 231/2001.

1.4 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D. Lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

1.5 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti - commessi all'estero.

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

I presupposti (previsti dalla norma in commento ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.6 Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il giudizio di idoneità viene formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> <i>Approvato</i>	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Approvato	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

CAPITOLO 2

ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETA'

2.1 Banca di Cherasco - Credito Cooperativo

La Banca di Cherasco Credito Cooperativo è una società cooperativa per azioni aderente al Gruppo Cassa Centrale Banca –Credito Cooperativo Italiano-. Essa è una società cooperativa a mutualità prevalente che, , ai sensi dell'art. 61, co. 4 del T.U.B., emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.

La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. E' altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.

2.2 Modello di *governance* della Banca di Cherasco

Il modello di amministrazione e controllo della Banca è di tipo tradizionale, costituito da un Consiglio di Amministrazione e da un Collegio Sindacale, come previsto dallo Statuto sociale, che è conforme allo statuto tipo delle BCC-CR approvato dalla Banca d'Italia.

Si riporta di seguito quella che è, nell'ambito della struttura organizzativa di Banca di Cherasco, la macro impalcatura su cui poggia il quadro normativo aziendale ed il sistema dei controlli. In particolare si definiscono:

- a) Organo con funzione di supervisione strategica (OFSS): l'organo aziendale a cui – ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria – sono attribuite funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale, mediante, tra l'altro, esame e

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche (ruolo attribuito al Consiglio di Amministrazione);

- b) Organo con funzione di gestione (OFG): l'organo aziendale o i componenti di esso a cui – ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria – spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione (attribuita al Consiglio di Amministrazione);
- c) Organo con funzione di controllo: il Collegio Sindacale della Banca rappresenta l'organo aziendale preposto a vigilare sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni;
- d) Direzione Generale: il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale della Banca;
- e) Funzioni aziendali di controllo: la funzione di conformità alle norme (*compliance*), la funzione di controllo dei rischi (*risk management*), la funzione di revisione interna (*Internal Audit*) e la funzione antiriciclaggio (*anti money laundering*, AML);
- f) Altre funzioni di controllo: l'insieme delle funzioni – diverse da quelle di cui al precedente punto e) – che per disposizione legislativa, regolamentare, statutaria o di autoregolamentazione hanno compiti di controllo (Organismo di Vigilanza ex. D. Lgs. 231/01, etc.).

La struttura organizzativa della Banca è descritta nel ***Regolamento Interno***.

2.2.1 Consiglio di Amministrazione

Nel sistema di governo societario adottato dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione rappresenta l'organo aziendale con funzione di supervisione strategica e di gestione; è chiamato a deliberare sugli indirizzi di carattere strategico della Banca e a verificarne nel tempo l'attuazione.

Mediante la sua azione istituzionale di governo, il Consiglio di Amministrazione assicura la sana e prudente gestione della Banca, nella prospettiva della continuità e dello sviluppo della Banca stessa. Il C.d.A. è responsabile del Sistema dei Controlli Interni e, nell'ambito della relativa *governance*, della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici e

 BANCA DI CHERASCO <small>CREDITO COOPERATIVO ITALIANO</small> 		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

delle linee guida di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e supervisione. Il C.d.A. assicura nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del Sistema dei Controlli Interni, provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, esterno o interno, o derivanti dall'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti. In qualità di organo con funzione di supervisione strategica definisce l'assetto complessivo di governo ed approva l'assetto organizzativo della banca, ne verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze.

Lo Statuto sociale disciplina la composizione, i poteri e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione agli articoli 32-39.

Ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
- le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari;
- la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche di governo dei rischi;
- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il collegio sindacale, dei responsabili e, in caso di esternalizzazione, dei referenti nonché l'approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni;
- l'approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l'analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela;

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- la nomina, la revoca e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;
- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;
- la nomina e il regolamento della consulta dei soci con funzioni consultive;
- la costituzione dell'Organismo di Vigilanza) sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia in materia;
- tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare della Banca d'Italia.

Il Consiglio elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione, ed è responsabile della loro corretta attuazione.

È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo statuto tipo della categoria riconosciuto dalla Banca d'Italia.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato Esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al condirettore, al o/ai vice direttori, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, e ai preposti alle succursali e alle sedi distaccate, entro limiti di importo graduati. Il Presidente può esercitare compiti di supplenza nei casi di particolare urgenza, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa di vigilanza.

Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell'art. 32, secondo comma, lettera c), o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui all'art. 32, secondo comma, lettera c), partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a 100.000 euro su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le citate disposizioni non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

Secondo le disposizioni statutarie, il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) a 13 (tredici) amministratori eletti dall'assemblea fra i soci, previa determinazione del loro numero (attualmente il CdA è composto da 7 membri).

I componenti il Consiglio di Amministrazione, pena la loro decadenza, devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 26 del T.U.B. (Testo Unico Bancario) e del D.M. n. 161 del 1998. Lo Statuto sociale definisce le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché i requisiti di indipendenza.

Entro 30 giorni dalla nomina, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a verificare il possesso di tali requisiti. Qualora gli Amministratori vengano successivamente a trovarsi in una delle situazioni di cui agli artt. 4 e 5 del predetto D.M., il Consiglio, previo accertamento di tali situazioni, ne dichiara la decadenza e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

carica; nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina del presidente e di uno o più vicepresidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario.

Coerentemente con i dettami statutari, per ciò che concerne la revoca, la cessazione, la sostituzione e la decadenza degli Amministratori, si applicano le norme di legge.

Ai sensi dell'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. divieto di *interlocking*), è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

La normativa di vigilanza bancaria affida poi al CdA, tra gli altri, i seguenti principali compiti:

- definire il modello di *business*, gli indirizzi strategici, gli obiettivi di rischio, la soglia di tolleranza (ove identificata) e le politiche di governo dei rischi;
- definire le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti, nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;
- approvare la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali, nonché il processo di gestione del rischio, valutandone la compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi;
- approvare le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza, nonché la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- assicurare che la struttura della Banca sia coerente con l'attività svolta e con il modello di *business* adottato, evitando la creazione di strutture complesse non giustificate da finalità operative;
- stabilire le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi, in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti d'interessi; assicura, altresì, che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze adeguate ai compiti da svolgere;

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

- assicurare che il piano strategico, il RAF, l'ICAAP, i budget e il sistema dei controlli interni siano coerenti, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la Banca e che la quantità e l'allocazione del capitale e della liquidità detenuti siano coerenti con la propensione al rischio, le politiche di governo dei rischi e il processo di gestione dei rischi;
- definire e approvare con riferimento al processo ICAAP, le linee generali del processo, assicurarne la coerenza con il RAF e l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento; promuovere il pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa;
- approvare, con riguardo ai rischi di credito e di controparte, le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di attenuazione del rischio utilizzati.

2.2.2 Comitato Esecutivo

Da Statuto, il Comitato Esecutivo è composto da tre a cinque componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati dallo stesso Consiglio. Il Comitato sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il vice Presidente, se questi non sono nominati dal Consiglio.

Il Direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al Comitato.

In base al *Regolamento Interno* della Banca, al Comitato Esecutivo vengono delegati poteri deliberativi in materia di erogazione del credito.

2.2.3 Presidente e Vice Presidente del C.d.A.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati. Egli presiede l'assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai componenti del consiglio.

Il presidente garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> <i>Approvato</i>	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. Il presidente assicura inoltre che: (i) il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti con il grado di complessità dei lavori del consiglio, siano adottate le misure correttive per far fronte alle eventuali carenze riscontrate; (ii) la società predisponga ed attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.

Nell'ambito dei poteri di rappresentanza, il presidente consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto.

Il presidente non può avere un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vicepresidente e, in caso di più vice presidenti, prioritariamente da quello vicario. In caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo (Art. 40 Statuto).

2.2.4 Collegio Sindacale

L'assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del collegio sindacale, il sindaco effettivo che non abbia svolto per almeno un mandato le funzioni di sindaco effettivo di una banca.

I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati. Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del Collegio Sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del Collegio Sindacale della Società per 3 mandati consecutivi.

Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti

 BANCA DI CHERASCO <small>CREDITO COOPERATIVO ITALIANO</small> 		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio (Art. 42 Statuto).

Lo Statuto disciplina puntualmente i casi di ineleggibilità e decadenza.

Da Statuto non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del Collegio Sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori.

Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.

Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.

Spettano al Collegio Sindacale i doveri ed i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403-bis del codice civile. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.

Il Collegio adempie agli obblighi di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 385/93 e può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza sulla responsabilità amministrativa della Società disciplinato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, laddove tale funzione non sia stata affidata ad altro organismo. Il Collegio segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

I verbali ed atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti (Art. 43 Statuto).

Inoltre, le Disposizioni di vigilanza prudenziale di Banca d'Italia assegnano all'Organo con Funzione di Controllo la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni.

2.2.5 Revisore dei conti

La revisione dei conti della Società è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel registro previsto dalla legge, nominato dall'assemblea su proposta motivata del collegio sindacale.

Il collegio sindacale valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali. Al revisore legale dei conti si estendono gli obblighi di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 385/93.

2.2.6 Direzione Generale

La Direzione Generale della Banca, vertice dell'organizzazione aziendale, è composta dal Direttore Generale e dal Vice Direttore Generale.

La missione del Direttore è stabilita dall'art. 46 dello Statuto sociale.

Il Direttore costituisce il vertice dell'esecutivo ed ha responsabilità globale della Banca. E' il capo del personale. In esso si concentrano i momenti fondamentali dell'intero processo operativo aziendale: la programmazione, l'organizzazione, la gestione ed il controllo.

Al Direttore spetta il compito di interpretare i segnali che provengono dal contesto ambientale e dalla struttura interna, al fine di avviare il processo di pianificazione strategica con proposte all'Organo amministrativo inerenti gli assetti organizzativi più coerenti e le azioni e le iniziative da intraprendere in funzione degli obiettivi stabiliti. Conseguentemente impartisce al personale, con chiarezza, indirizzi, poteri e responsabilità, sia gestionali che di controllo.

Il Direttore Generale è responsabile dell'attuazione degli orientamenti strategici e delle linee guida definiti dal Consiglio. In tale ambito, predispone le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi.

Il Direttore verifica costantemente la funzionalità complessiva, l'efficienza e l'efficacia del sistema organizzativo e, in questo ambito, del sottosistema dei controlli interni, provvedendo,

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> <i>Approvato</i>	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

con il contributo del Comitato di Direzione, al suo costante adeguamento rispetto alla gestione di rischi nuovi o al miglioramento del monitoraggio di quelli già noti.

Il Direttore deve inoltre assicurare che l'azienda assolva la propria missione in modo efficace e risponda ai bisogni dei suoi diversi interlocutori, nel rispetto del necessario vincolo dell'economicità della gestione.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal condirettore se nominato, dal vice direttore e, in caso di più vice direttori, prioritariamente da quello vicario. In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente designato dal consiglio di amministrazione.

Il Vice Direttore coadiuva il Direttore Generale in tutte le attività a lui assegnate.


Il Vice Direttore Generale, tuttavia, può essere assegnatario anche di specifiche attività e responsabilità in coerenza con un principio di separatezza funzionale rispetto ai compiti del Direttore Generale, nonché per garantire gli opportuni equilibri di potere all'interno della struttura dell'Esecutivo.

2.3 L'assetto organizzativo della Banca

Banca di Cherasco ha sviluppato nel tempo ed opportunamente documentato il proprio sistema organizzativo ed i relativi meccanismi di funzionamento, in modo coerente con l'evoluzione strategica ed organizzativa della banca stessa.

La struttura aziendale interna della Banca di Cherasco è così rappresentabile:

Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05



U.O.	Scopo
Risk management CCB con il supporto dell'Ufficio Risk Management	<p>Collabora alla definizione e all'attuazione del RAF (Risk Appetite Framework) e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi.</p> <p>Promuove la diffusione di una cultura d'impresa basata su una consapevole assunzione dei rischi tipici della gestione bancaria. Promuove l'attivazione delle condizioni organizzative aziendali per l'avvio, il consolidamento e l'evoluzione del processo di misurazione e controllo dei rischi aziendali.</p> <p>Assicura l'efficienza, l'efficacia e la tempestività delle informazioni necessarie a valutare il mantenimento delle soglie di rischio prescelte dai vertici aziendali in rapporto agli obiettivi di rendimento atteso. Verifica la coerenza, la copertura e l'aderenza del sistema dei limiti prescelto dalla Banca per contenere l'esposizione al rischio. Analizza lo scenario evolutivo della Banca allo scopo di anticipare la manifestazione di nuovi rischi e di proporre le correlate misure di controllo.</p>
Compliance CCB con il supporto dell'Ufficio Compliance	<p>Presiede alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio.</p>



Tipo documento:
REGOLAMENTO

Titolo: **Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001**

Stato del documento:
Approvato

Data ultimo aggiornamento:

18/12/2020

Versione:

01.05

U.O.	Scopo
Antiriciclaggio CCB con il supporto dell'Ufficio Antiriciclaggio e Rischi Operativi	<p>Verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione della normativa esterna ed interna in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, identificando le norme applicabili e individuando adeguati presidi interni, anche attraverso la proposta di modifiche organizzative e procedurali.</p>
Comitato di Direzione	<p>Il Comitato di Direzione ha funzioni di collegamento interfunzionale ed è costituito allo scopo di risolvere problematiche interessanti l'intera Banca o più unità organizzative. Inoltre il Comitato ha il compito di valutare lo stato avanzamento lavori dei progetti intrapresi dalle diverse unità operative.</p>
Comitato Rischi	<p>Il Comitato di Rischi ha funzioni di collegamento interfunzionale ed è costituito allo scopo di supportare la Direzione Generale o i responsabili dell'Unità organizzativa di competenza nell'interpretazione dei fenomeni connessi ai rischi attuali e potenziali che caratterizzano l'andamento della Banca, in una prospettiva di consapevole assunzione del rischio e di definizione delle linee di gestione più opportune. Esplica il proprio ruolo attraverso l'approfondimento di temi e questioni specifiche di rilevanza tecnico-gestionale, nonché attraverso l'elaborazione di analisi e proposte operative assicurando altresì i supporti tecnico/operativi necessari, anche nella prospettiva di una incisiva azione informativa verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.</p> <p>Il Comitato Rischi ha l'obiettivo di affiancare la Direzione in una più corretta gestione dei rischi anche in riferimento alle disposizioni dettate dalla disciplina prudenziale relativamente al II Pilastro "Processo di controllo prudenziale" del nuovo Accordo di Basilea.</p> <p>In particolare in ambito ICAAP il principale compito del comitato è quello di monitorare la corretta gestione dei rischi e di controllare l'esposizione a ciascuna tipologia di rischio, garantendo la corretta esecuzione del processo di valutazione dell'adeguatezza Patrimoniale attuale e prospettica anche in relazione alle proprie scelte strategiche.</p>
Comitato Comunicazione	<p>Il Comitato Comunicazione è stato istituito dal Consiglio di Amministrazione, che ha valutato l'opportunità di delegare alcune attribuzioni dello stesso in materia di sponsorizzazioni e valutazione delle iniziative pubblicitarie/commerciali/di rappresentanza a tale Comitato, ferma restando la propria autonomia nella determinazione dell'indirizzo strategico ed il mantenimento della supervisione del processo stesso.</p> <p>Non sono state delegate al Comitato Comunicazione le decisioni concernenti l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione si è riservato la proposta e la gestione delle iniziative in ambito di sponsorizzazioni e comunicazione considerabili strategiche o di carattere straordinario.</p>



Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: Approvato	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

U.O.	Scopo
Comitato impairment	<p>Il Comitato Impairment ha lo scopo di esaminare l'attendibilità delle valutazioni (in specie quelle analitiche) effettuate dal personale deputato alla delineazione del quantum di svalutazione/accantonamento sui crediti deteriorati (non-performing exposures: sofferenze, inadempienze probabili, scaduti sconfinanti deteriorati).</p> <p>Inoltre ha il compito di fornire al Consiglio di Amministrazione le basi indispensabili per poter determinare con esattezza in via definitiva i valori di svalutazione/accantonamento sui crediti non-performing.</p>
Ufficio Personale	<p>Assicura la gestione e lo sviluppo del personale, applicando e mantenendo i sistemi e gli strumenti definiti dai Vertici aziendali. Cura gli adempimenti relativi all'amministrazione del personale. E' il Presidio specialistico di Compliance in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, normativa giuslavoristica, assicurativa/previdenziale e sindacale.</p>
Area Organizzazione e Segreteria	<p><u>In materia di Organizzazione e IT</u> Effettua una costante verifica della coerenza tra le variabili di contesto (istituzionali, individuali, sociali, tecniche) e le variabili organizzative (struttura, meccanismi operativi, potere organizzativo) adottate dalla Banca. A tal proposito ricerca le migliori combinazioni di efficienza ed efficacia per tutti i processi operativi e produttivi aziendali, in linea con la pianificazione strategica e gli obiettivi della Banca. In ambito IT, gestisce il sistema informativo, coordina tutte le problematiche ad esso connesse, rappresentando trait d'union di tutte le Unità organizzative con le strutture centrali. Gestisce l'apparato hardware e le tecnologie elaborative ed applicative di supporto, delle reti (interne ed esterne) di trasmissione dati. Provvede alla manutenzione del parco auto della Banca e gestisce gli automezzi di proprietà, garantendone il buon uso e l'efficienza, con il supporto dell'Ufficio Economato e Logistica.</p> <p><u>In materia di Segreteria Generale</u> Presidia la segreteria dei vertici aziendali e cura gli adempimenti connessi con l'Assemblea dei soci. Gestisce le pubbliche relazioni, sulla base degli indirizzi della Direzione Generale.</p> <p><u>In materia di Soci</u> Attua le politiche dei vertici aziendali finalizzate a favorire il perseguimento degli scopi statutari della Banca inerenti in particolare il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche dei soci. Gestisce la relazione con i soci attuali e potenziali curandone lo sviluppo. Rappresenta il punto di riferimento cui il socio può rivolgersi per ogni richiesta di informazione e chiarimento di carattere associativo ed operativo.</p> <p><u>In materia di Economato e Logistica</u> Assicura il rispetto delle disposizioni interne in materia di gestione delle spese, assicura la corretta ricezione del materiale ordinato ai fornitori, gestisce il magazzino generale e controlla la congruità delle scorte; esegue la distribuzione,</p>



Tipo documento:
REGOLAMENTO

Titolo: **Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001**

Stato del documento:
Approvato

Data ultimo aggiornamento:

18/12/2020

Versione:

01.05

U.O.	Scopo
	sulla base delle richieste delle Unità organizzative, dei materiali di consumo e la spedizione della posta in partenza consegnata dalle varie Unità organizzative.
Sistemi di pagamento	Assicura l'esecuzione di ogni incombenza di natura amministrativa relativamente ai servizi di incasso e di pagamento Italia.
Relazioni esterne	Gestisce gli aspetti tecnico/ operativi del sistema informativo di marketing a supporto dell'attività svolta dalla rete commerciale. Gestisce le attività di comunicazione esterna, di immagine della Banca, sulla base degli indirizzi della Direzione Generale. Affianca l'ufficio soci per la promozione di iniziative a loro dedicate.
Anagrafe CC e Condizioni	Effettua controlli finalizzati ad esercitare correttamente le prerogative assegnate dalla normativa di settore degli intermediari finanziari in materia di modifica unilaterale (e non) dei rapporti in essere, in modo da contenere i rischi legali e reputazionali connessi all'esercizio dello jus variandi. Fornisce alle filiali l'adeguato supporto in merito al corretto censimento in anagrafica, al corretto avvaloramento della privacy e all'apertura di rapporti di conto corrente.
Area Amministrativo Contabile	
Pianificazione bilancio segnalazioni	Coordina l'elaborazione del piano strategico, del piano operativo e la redazione del bilancio.
Controllo di gestione	Mantiene, alimenta ed aggiorna il sistema di reporting direzionale, fornendo tutte le analisi necessarie ad interpretare l'andamento gestionale della Banca. È responsabile della coerenza del sistema di obiettivi di medio e breve periodo.
Contabilità e fatturazione	Assicura l'esecuzione di ogni incombenza di natura amministrativa relativamente alla contabilità alle dichiarazioni fiscali. Segue le attività in merito alla gestione del contante e valori. Rappresenta il nucleo centrale di supporto amministrativo e di contabilità. Gestisce i rapporti di tipo amministrativo con gli enti, con i quali la Banca ha la tesoreria e si interfaccia con l' <i>outsourcer</i> per le attività di competenza della Banca.
Area Finanza	
Proprietà	Collabora con il responsabile dell'Area Finanza nell'assicurare un corretto bilanciamento dei flussi in entrata e in uscita della Banca al fine di bilanciare i flussi di liquidità e la gestione di <i>funding</i> . Gestisce l'attivo fruttifero allocato dalla Banca sul portafoglio di strumenti finanziari di proprietà, nel rispetto degli obiettivi di rischio e redditività deliberati dall'Organo amministrativo.



Tipo documento:
REGOLAMENTO

Titolo: *Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001*

Stato del documento:
Approvato

Data ultimo aggiornamento:

18/12/2020

Versione:

01.05

U.O.	Scopo
Amministrazione / Back Office	Presidia la gestione amministrativa del processo finanza e del processo assicurativo.
Servizi di Investimento	Supporta, assiste ed indirizza le filiali nella gestione dei rapporti con la clientela relativamente allo sviluppo del comparto del risparmio gestito e del comparto assicurativo-ramo investimenti e ramo vita.
Bancassicurazione	Supporta, assiste ed indirizza le filiali nella gestione dei rapporti con la clientela relativamente allo sviluppo del comparto assicurativo ramo.
Area Crediti in bonis	
Istruttoria	Fornisce agli Organi deliberanti, per l'attività creditizia, gli elementi oggettivi necessari alla valutazione del merito creditizio per la clientela Retail e Corporate.
Perfezionamento erogazione	Assicura la supervisione ed il coordinamento delle attività amministrative di gestione del credito. Reperisce, interpreta, divulga e assiste le Filiali in merito alle operazioni di finanziamento relative al credito agevolato.
Estero	Assicura l'esecuzione di ogni incombenza di natura amministrativa relativamente ai servizi di incasso e di pagamento estero.
Area Legale e Crediti problematici	
Legale e contenzioso	Fornisce assistenza e consulenza legale, rivolta alla struttura della Banca, interfacciandosi con l'Ufficio legale della Federazione. Cura direttamente, avvalendosi ove necessario di legali esterni, le pratiche nelle quali è interessata la Banca con specifico riferimento a posizioni deteriorate, anti usura; anatocismo; indagini della magistratura; reclami o comunque qualsiasi argomento che implica aspetti legali. Provvede alla gestione delle pratiche in sofferenza e al recupero del credito.
Gestione crediti problematici e forborne	Pone in essere approfondite analisi tecniche volte ad individuare le cause economico-finanziarie determinanti le anomalie andamentali manifeste pregiudicanti la regolare continuità del rapporto Banca-cliente. Individua azioni creditizie (misure di tolleranza) finalizzate a riportare a condizioni di sostenibilità per il cliente l'obbligazione debitoria da esso assunta.
Controllo andamentale crediti	Analizza il portafoglio crediti con l'obiettivo di prevenire e anticipare l'insorgere e l'aggravarsi di fenomeni di anomalia andamentale e di eventuale rischiosità a natura creditizia.
Area Commerciale	



Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: <i>Approvato</i>		Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

U.O.	Scopo
Area commerciale	<p>Scopo del Commerciale è la gestione coordinata della rete commerciale della Banca al fine di realizzare gli obiettivi aziendali fissati in termini commerciali, economici, operativi qualità dell'immagine e servizio reso, rischi connessi assunti.</p> <p>Gestisce la rete commerciale della Banca al fine di realizzare gli obiettivi aziendali fissati in termini commerciali, economici, operativi, qualità dell'immagine e servizio reso, rischi connessi assunti.</p> <p>Supporta, assiste ed indirizza le filiali nell'attività di collocamento dei prodotti.</p> <p>Supporta la rete distributiva nell'attività di intermediazione mobiliare e di collocamento dei prodotti assicurativi.</p>
Area territoriale (NORD e SUD)	Supporta e coordina la rete commerciale nella realizzazione dei piani commerciali con politiche specifiche corrispondenti alla peculiarità dell'area territoriale.
Marketing	Monitora il CRM e la sua gestione, verificando quotidianamente il lavoro svolto dalle filiali, e monitora il catalogo prodotti, supportando l'ideazione di nuovi da proporre alla clientela.
Filiale	Le Filiali presidiano i processi distributivi, commerciali e promozionali della Banca nell'ambito del territorio di loro competenza, nel quadro degli obiettivi assegnati in termini di consolidamento e sviluppo della clientela, di redditività, di assunzione e gestione del rischio.

I compiti ed attribuzioni delle diverse Unità Organizzative sono dettagliati nel ***Regolamento Interno*** della Banca.

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

2.4 L'organizzazione e le regole di funzionamento della Banca

I principali riferimenti documentali che descrivono l'organizzazione e disciplinano il funzionamento operativo della Banca sono riconducibili a regolamentazione di carattere generale ed a disposizioni applicative e operative specifiche. In particolare, i principali documenti di riferimento sono:

1. Statuto Sociale
2. Policy e Delibere consiliari
3. Regolamento Interno
4. Regolamenti di processo
5. Ordini di Servizio
6. Comunicazioni di servizio interne e manualistica.

Il corpo normativo e regolamentare aziendale, nel suo complesso, risulta coerente e funzionale, oltre che per le finalità per cui è stato sviluppato, anche alla prevenzione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/01, con particolare riferimento alla definizione delle responsabilità e alla proceduralizzazione delle attività.

2.5 Il Modello di Organizzazione e Gestione e il Sistema dei Controlli Interni

L'assetto organizzativo esistente ed attuato dalla Banca è un sistema strutturato ed organico di procedure, regole comportamentali, disposizioni e strutture organizzative che permea l'intera attività aziendale.

Il sistema dei controlli coinvolge ogni comparto dell'attività della Banca, attraverso la netta distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, attuando le possibili situazioni di conflitto di interesse.

In particolare, i controlli coinvolgono, con ruoli ed a livelli diversi, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza 231, l'Alta Direzione, la funzione di *Internal Audit* e le altre strutture dedicate al presidio dei rischi (Funzione di *Compliance*, Funzione Antiriciclaggio, Funzione *Risk management*) nonché tutto il personale, e rappresentano un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana della Banca.

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

Il Modello di organizzazione e gestione, ferma restando la sua finalità peculiare, deve integrarsi nel contesto del più ampio sistema di controlli interni in essere presso la Banca, così come tale sistema deve essere in grado, con gli eventuali adattamenti che si rendessero necessari, di essere utilizzato anche allo scopo di prevenire i reati contemplati dal D. Lgs. 231/01.

Il sistema strutturato ed organico di procedure e le attività di controllo (preventive ed ex-post) adottate dalla Banca soddisfano altresì l'obiettivo di una consapevole gestione del rischio di commissione dei reati ex D. Lgs. 231/01, mediante l'individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione con implementazione di appositi protocolli di prevenzione.

Tali attività consentono:

- al potenziale autore del reato di avere piena consapevolezza sia delle fattispecie a rischio di commissione di un illecito, sia della forte riprovazione della Banca di Cherasco nei confronti di tali condotte, ritenute contrarie agli interessi aziendali anche quando apparentemente la società potrebbe trarne un vantaggio;
- alla Banca di Cherasco di reagire tempestivamente per prevenire e/o impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un monitoraggio costante delle attività.

 BANCA DI CHERASCO <small>CREDITO COOPERATIVO ITALIANO</small> 		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

CAPITOLO 3

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BANCA DI CHERASCO

3.1 Linee Guida ABI

Nella predisposizione del Modello, la Banca di Cherasco si è ispirata alle Linee Guida ABI⁶ a suo tempo validate dal Ministero della Giustizia e successivamente aggiornate, adattandone le indicazioni alla propria peculiare struttura organizzativa.

Le indicazioni per la predisposizione dei modelli organizzativi contenute nelle citate Linee Guida possono essere individuate come segue.

- I) Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/2001. In relazione a tale attività ABI ha distinto i reati tra quelli definiti come peculiari, perché possono presentare rischi di verifica in ragione di specifiche attività dell'intermediario e quelli, definiti generali, non connessi specificamente allo svolgimento dell'impresa bancaria/finanziaria.

- II) Predisposizione di un sistema di controlli, in grado di prevenire il rischio di commissione dei reati attraverso l'adozione di appositi protocolli. In sostanza, si tratta di prevedere regole dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Banca in relazione ai reati da prevenire e di individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati stessi.

Le Linee Guida evidenziano, comunque, che per le banche la normativa di settore richiede la costituzione di un sistema integrato di controlli che permea l'intera attività aziendale e coinvolge soggetti diversi. Il sistema dei controlli interni – ormai da anni attuato e continuamente aggiornato – ha consentito alle banche di dotarsi di standard organizzativi ottimali, in linea con il principio di sana gestione, il quale costituisce, seppure in un'accezione più ampia, ciò che il D.Lgs n.231/2001 intende affermare

⁶Cfr, Circ. ABI serie legale: n.16/2002, n.9/2004, n.22/2007, n.2/2008, n.7/2008, n.1/2009, n.2/2009, n.5/2010, n.8/2010, n.15/2012, n.23/2012; n.6/2015.

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

nell'ordinamento. Pertanto, l'adozione del modello organizzativo richiederà una attività tanto meno complessa, quanto più adeguato e razionale risulta essere il sistema di controlli e di procedimentalizzazione già presente all'interno della struttura.

Il sistema di controllo deve essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo e, di converso, fasi omogenee di un processo operativo devono essere affidate ad un unico soggetto, evitando che la frammentazione dei compiti denoti l'esistenza di un modello in grado di produrre deresponsabilizzazione del singolo e di impedire l'individuazione delle specifiche attribuzioni);
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal modello;
- pubblicità e diffusione del modello;
- formazione del personale.

III) Quanto alla individuazione dell'Organismo di controllo, questo deve essere caratterizzato da autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione.

3.2 Il modello di organizzazione, gestione e controllo della Banca di Cherasco: metodologia di definizione e aggiornamento

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D. Lgs. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità con riferimento alla commissione di illeciti amministrativi conseguenti ad alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti: *stakeholders*, amministratori, soci, dipendenti e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita della Banca.

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> <i>Approvato</i>	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

Il presente documento assolve la funzione di descrivere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche il “Modello”) e del contesto normativo e regolamentare di riferimento.

Per quanto applicabili, i principi ed i presidi indicati nel presente documento e nel Codice Etico adottato dalla Banca di Cherasco si estendono anche alle società controllate, le quali dovranno uniformarsi in relazione alla prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (sia preventivo sia *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello sono volti, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato della illiceità di certi comportamenti (la cui commissione è fortemente contrastata da Banca di Cherasco perché contraria alle norme di deontologia cui la stessa si ispira e ai suoi interessi, anche quando apparentemente la Banca potrebbe trarne un vantaggio), dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire alla società reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare nei Dipendenti e nei membri degli Organi Societari che operano nell’ambito delle “attività sensibili”, la consapevolezza di poter determinare - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Banca.

E’ evidente, quindi, che la violazione delle regole contenute nel presente Modello ovvero dallo stesso richiamate, nonché condotte idonee ad integrare o agevolare il compimento di reati si pongono in netto contrasto con le disposizioni interne aziendali, violano il rapporto di fiducia che deve sussistere tra il Dipendente e la Banca e, di conseguenza, saranno sanzionate proporzionalmente alla loro gravità.

Il presente documento, descrittivo del modello di organizzazione, gestione e controllo della Banca di Cherasco, è suddiviso in due parti le quali contengono, rispettivamente:

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

(I) nella **parte generale**, una descrizione relativa:

- al quadro normativo di riferimento;
- alle fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Banca ha stabilito di prendere in considerazione in ragione della tipologia e delle caratteristiche della propria attività;
- alla realtà aziendale (sistema di *governante* e assetto organizzativo della Banca di Cherasco);
- alla struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo della Banca;
- alla individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza della Banca di Cherasco, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
- alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
- al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
- ai criteri di aggiornamento del Modello.

(II) nella **parte speciale**, una descrizione relativa:

- alle categorie di reato previste dal D. Lgs. 231/01 con l'indicazione dei processi/attività aziendali sensibili alla commissione di tali illeciti, con l'indicazione dei relativi protocolli di controllo e delle linee guida di comportamento da seguire.

La metodologia scelta dalla Banca per la definizione e l'aggiornamento del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D.Lgs. 231/2001 prevede una serie di attività suddivise in quattro fasi:

- fase 1: identificazione delle aree di rischio;
 - fase 2: rilevazione della situazione esistente (*as-is*);
 - fase 3: *gap analysis* e piano di azione (*action plan*);
 - fase 4: disegno e aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo.
- } **Risk assessment**

Il compito di vigilare sull'adeguatezza e aggiornamento del modello è in capo all'Organismo di Vigilanza che, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo, suggerisce eventuali

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

adeguamenti a seguito di evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrina, ovvero segnala eventuali discrasie, incompletezze e/o esigenze di aggiornamento del modello nel suo complesso. Qui di seguito sono sinteticamente descritti gli obiettivi e le attività relativi a ciascuna delle quattro fasi sopra elencate.

3.2.1 Identificazione delle aree di rischio

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (c.d. "aree di rischio").

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa della Banca, svolta al fine di meglio comprendere il perimetro di attività della stessa e di identificare gli ambiti aziendali oggetto di analisi.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale permette l'individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

3.2.2 Rilevazione della situazione esistente (*as-is*)

Obiettivo della fase 2 consiste nell'analisi, attraverso somministrazione di questionari di autorilevazione ed interviste al personale (apicali e dipendenti) interessato, delle attività sensibili precedentemente individuate, con particolare enfasi sul sistema dei controlli approntati al fine di eliminare o, quanto meno, circoscrivere le aree di rischio.

Nello specifico, per ogni processo/attività sensibile individuato nella fase 1, vengono analizzate le sue fasi principali, le funzioni e i ruoli/risponsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti nonché gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si possano astrattamente realizzare le fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

A tal fine viene realizzata ed aggiornata nel tempo una mappatura delle attività che sono potenzialmente esposte alla commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

L'evidenza degli ambiti di operatività/processi della Banca sensibili a tali fattispecie di reato è contenuta nello specifico documento di analisi dei rischi che costituisce parte integrante del presente Modello.

3.2.3 Gap analysis e piano di azione (*action plan*)

Lo scopo della fase 3 consiste nell'individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, e delle azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente. Al fine di rilevare e analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di analisi sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, viene quindi effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "*gap analysis*") tra il modello organizzativo e di controllo esistente ("*as-is*") e il modello di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001 ("*to be*").

I risultati dell'attività descritta sono formalizzati nella documentazione di *risk assessment* in cui sono altresì esplicitate le eventuali azioni di mitigazione per la riduzione/prevenzione dei rischi ex D. Lgs.231/01 individuati.

3.2.4 Disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo

Scopo della fase 4 è la predisposizione, revisione e/o aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 della Banca idoneo alla prevenzione dei reati ritenuti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e personalizzato in relazione alla realtà aziendale, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e alle più sopra richiamate linee guida ABI.

 BANCA DI CHERASCO <small>CREDITO COOPERATIVO ITALIANO</small> 		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> <i>Approvato</i>	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

4.1 L'Organismo di Vigilanza della Banca di Cherasco

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, l'Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della Società secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, b del D. Lgs. 231/2001, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Sulla base del testo del Decreto, le Linee Guida ABI suggeriscono che si tratti di un Organo "interno" alla struttura operativa dell'Ente, caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione.

Il D. Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza; il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la costituzione dell'Organismo in forma collegiale, con attribuzione delle funzioni al Collegio Sindacale.

Le regole organizzative e operative dell'Organismo di Vigilanza sono dettagliate nello specifico ***Regolamento dell'Organismo di Vigilanza*** (documento di autoregolamentazione adottato dall'Organismo di Vigilanza) che disciplina altresì i rapporti tra OdV e le altre funzioni di controllo interno.

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento.

Premesso che la responsabilità ultima dell'adozione del Modello resta in capo al Consiglio d'Amministrazione, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare con autonomi poteri di iniziativa e di controllo, anche mediante l'assegnazione di un budget specifico:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente documento da parte degli Organi Sociali, del personale, degli *outsourcer* e degli altri soggetti terzi;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

In linea con la propria natura di Organismo autonomo rispetto alla struttura aziendale, il Consiglio di Amministrazione affida all' Organismo di Vigilanza uno specifico budget dedicato ed appropriato all'attività svolta. A tal fine l'Organismo richiede su base annua mezzi finanziari liberamente utilizzabili nell'ambito degli obiettivi da perseguire e fornisce al Consiglio di Amministrazione apposito rendiconto dell'utilizzo che ne è stato fatto per il periodo precedente.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza dovrà:

- con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello:
 - interpretare la normativa rilevante;
 - condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività "a rischio reato" e dei relativi processi sensibili;
 - coordinarsi con la funzione aziendale preposta per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi agli Organi Sociali, al personale ed agli *outsourcer*, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;
 - monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
 - predisporre ed aggiornare con continuità le informazioni rilevanti al fine di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta della Società. A tale fine l'Organismo di Vigilanza curerà l'aggiornamento, in collaborazione con le funzioni aziendali preposte, dello spazio sulla Intranet della Società contenente tutte le informazioni relative al Decreto;
- con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello:

 BANCA DI CHERASCO <small>CREDITO COOPERATIVO ITALIANO</small> 		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

- effettuare periodicamente, direttamente o avvalendosi di un gruppo di lavoro all'uopo costituito, verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società nell'ambito dei processi sensibili;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività. A tal fine l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dagli Organi Sociali e dal personale:
 - a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati;
 - b) sui rapporti con le Società di Service e gli altri soggetti terzi che operano per conto della Società nell'ambito di operazioni sensibili;
 - c) sulle operazioni straordinarie della Società;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo stesso;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine;
- con riferimento alle proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione:
 - sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del Decreto ed al presente documento, nonché sull'operatività dello stesso. In relazione alle valutazioni condotte dall'Organismo di Vigilanza, presentare almeno annualmente all'Organo Amministrativo apposita relazione;
 - verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;
 - coordinarsi con i responsabili delle funzioni aziendali coinvolte per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari tra cui la Funzione Personale, ferma restando l'esclusiva competenza della Direzione Generale per l'irrogazione della sanzione ed il relativo procedimento disciplinare, fatte salve le previsioni statutarie.

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> <i>Approvato</i>	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

4.3 Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Per una piena aderenza ai dettami del D. Lgs. 231/01, l'Organismo di Vigilanza riporta periodicamente direttamente al Consiglio di Amministrazione, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

4.3.1 Flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione

Per una piena aderenza ai dettami del D. Lgs. 231/01, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

Ferma restando la piena autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, per i compiti ad esso affidati, quest'ultimo è tenuto a presentare con periodicità almeno annuale una relazione scritta sugli esiti delle proprie attività al Consiglio di Amministrazione

Tale relazione dovrà quantomeno contenere:

- numero e date delle riunioni tenutesi nel periodo;
- descrizione dell'attività svolta;
- segnalazioni ricevute e le conseguenti indagini svolte;
- criticità comunque rilevate;
- rilievi da sottoporre all'Organo con Funzione di Gestione, affinché questo metta in atto le azioni necessarie ad assicurare aggiornamento, effettività ed efficacia al Modello;
- riepilogo della sanzioni eventualmente proposte in esito alle verifiche effettuate per violazione del Modello.

Indipendentemente dalla previsione di flussi periodici, in presenza di criticità rilevanti l'Organismo deve tempestivamente porre in atto flussi informativi *ad hoc*. In tal caso il flusso

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

informativo può dover essere diversificato a seconda del soggetto che ha commesso la violazione.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale possono richiedere la convocazione dell'Organismo, tramite il suo Presidente, in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal D. Lgs. 231/01.

Di questi specifici incontri dovrà essere predisposto un verbale la cui copia dovrà essere custodita dall'Organismo.

L'Organismo di Vigilanza si avvarrà delle funzioni interne competenti della Banca di Cherasco per i diversi profili specifici o, qualora lo ritenga opportuno, di consulenti esterni.

4.3.2 Flussi informativi periodici nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'informativa periodica deve presentare specifici requisiti di rilevanza, qualità ed articolazione per poter essere efficace quale supporto all'attività di controllo dell'OdV.

La **rilevanza** dell'informativa, anche se deve essere determinata con riferimento alle specificità di ciascuna organizzazione, è tale se l'informativa medesima non è ridondante, imprecisa, discontinua, non correttamente articolata.

La **qualità** del flusso informativo si declina, tra l'altro, in termini di:

- idoneità a rappresentare effettivamente il fenomeno monitorato (capacità segnaletica);
- attendibilità, nel senso che il dato riportato deve essere veritiero e corretto;
- aggiornamento, poiché le informazioni devono essere il più possibile attuali rispetto al periodo di osservazione.

Altresì, l'informativa deve essere idonea, seppur con le necessarie differenziazioni in relazione all'oggetto, a delineare con chiarezza il fenomeno monitorato; deve quindi presentare una certa articolazione, ragionevolmente standardizzata.

L'invio dei flussi periodici da parte delle funzioni interessate rappresenta un preciso dovere, rilevante ai fini del corretto funzionamento del Modello.

 BANCA DI CHERASCO <small>CREDITO COOPERATIVO ITALIANO</small> 		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

4.3.2.1 Flussi periodici provenienti dalle Funzioni che operano in aree a rischio reato

I flussi in esame consentono di monitorare l'evoluzione dell'attività oggetto di analisi ed il funzionamento dei relativi presìdi di controllo, evidenziando:

- per quanto concerne le criticità, gli eventi (individuati anche in base a soglie quali-quantitative) maggiormente significativi in termini di potenziale rischio di commissione di reati e gli eventuali indici di anomalia;
- per quanto afferisce le possibili problematicità sorte con riferimento all'applicazione dei protocolli di prevenzione previsti dal Modello.

E' pertanto opportuno che l'OdV riceva flussi informativi periodici:

- dalla Direzione:
 - in quanto capo del personale, in materia di formazione e di provvedimenti disciplinari;
 - in quanto vertice della struttura organizzativa, per tutte le modifiche organizzative che impattano sulle aree ed attività a rischio di commissione di reati;
- dal responsabile Pianificazione Strategica/Bilancio che consentano la verifica sui controlli inerenti la gestione delle risorse finanziarie e il processo di redazione del bilancio d'esercizio;
- dal responsabile IT, per i profili legati alla sicurezza informatica;
- dal responsabile dell'Ufficio Legale e Contenzioso per quanto attiene le dinamiche relative alle cause attive o passive in cui è coinvolta la Banca;
- dal responsabile Crediti per quanto attiene i rapporti con la Pubblica Amministrazione e la gestione credito agevolato;
- dai soggetti a vario titolo responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro.

4.3.2.2 Flussi periodici provenienti dalle Funzioni di controllo

L'OdV deve altresì porre in essere un continuo confronto con le funzioni di controllo (*internal audit, risk management, compliance, antiriciclaggio*). In tale ambito è opportuna una informativa periodica da parte delle stesse, in relazione a piani di azione, controlli effettuati,

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

profili di problematicità del disegno dei controlli e, quindi, possibili necessità di aggiornamento del Modello.

Il flusso informativo delle funzioni di controllo nei confronti dell'OdV deve essere il medesimo fornito da queste ad altri soggetti deputati alla supervisione dei controlli aziendali (nell'ambito del cosiddetto approccio integrato).

4.3.2.3 Flussi periodici provenienti dagli Organi Sociali

Risulta opportuno che:

- l'organo amministrativo informi l'OdV in relazione a delibere che possono portare a modifiche nella funzionalità e articolazione del Modello, quali ad esempio, modifiche nella struttura organizzativa, ingresso in (o uscita da) linee di business, modifiche nei sistemi di incentivazione, etc;
- l'organo di controllo dia informativa periodica all'OdV sullo stato dei sistemi di controllo interno, alla cui vigilanza sono deputati, e che sono alla base del sistema di prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- l'OdV abbia contezza della relazione che il revisore deve rilasciare ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 39/2010, in tema di eventuali carenze significative rilevate in relazione ai sistemi di controllo interno medesimi.

4.3.3 Informazioni, dati e notizie da comunicare all'OdV

Dovranno essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole strutture della Banca; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi, attinente l'attuazione del Modello Organizzativo nelle aree di attività "sensibili" ed il rispetto delle previsioni del D. Lgs. 231/01 che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza, nonché, da ultimo (in conformità a quanto previsto dalla novella legislativa in tema di "Whistleblowing"

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

approvata in via definitiva in data 15/11/17), qualsivoglia informazione, proveniente dai soggetti indicati nell'art. 5 co. I lett. a) e b) del D.lgs. 231/01, avente ad oggetto sia eventuali segnalazioni, purché circostanziate, di condotte illecite, (rilevanti ai sensi del presente Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti), sia eventuali violazioni del MOGC di cui i predetti soggetti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. I flussi informativi in oggetto possono pervenire all'Organismo di Vigilanza, anche in forma anonima (cd. *whistleblowing*) da qualunque fonte. A tal fine è stato attivato lo specifico indirizzo di posta elettronica dedicato: odv231@cherasco.bcc.it con accesso riservato ai soli componenti dell'OdV e garanzia di riservatezza del segnalante (si sottolinea come, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della novella legislativa in tema di "Whistleblowing", il perseguimento, da parte del dipendente che segnala illeciti, dell'interesse all'integrità dell'ente costituisce giusta causa di rivelazione del segreto professionale – art. 622 c.p.- , nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore da parte del prestatore di lavoro – art. 2105 c.c.- , salvo che detta segnalazione sia stata effettuata mediante modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito).

In ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt..52-*bis* del TUB - come declinate nelle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale Banca d'Italia (circ. 285/13) alla sez. VIII, cap.3, tit. IV, parte prima – ed art. 6 del D.lgs. 231/01, la BCC di Cherasco ha adottato una specifica procedura interna per l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni concernenti violazioni delle norme disciplinanti l'attività bancaria, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 o violazioni del MOGC, attribuendo all'OdV stesso il ruolo di "responsabile dei sistemi interni di segnalazioni".

Dovranno essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità (es. Autorità di Vigilanza: Banca d'Italia, Consob, AGCM, IVASS, etc.), dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al D. Lgs. 231/01, nei confronti dei destinatari del Modello Organizzativo;
- segnalazioni inoltrate all'ufficio personale, in caso di avvio di procedimento giudiziario a carico dei dipendenti per reati che comportino l'applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria;

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>	Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

- accessi ispettivi delle Autorità pubbliche di Vigilanza, Authority, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo (es. verbali ispettorato interno, report di audit, report funzione di conformità e risk management), dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del D. Lgs. 231/01.
- segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui i soggetti di cui all'art. 5, co. 1, lett. a) e b) D.lgs. 231/01, siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

4.3.4 Modalità di trasmissione e valutazione dei flussi informativi delle segnalazioni

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni:

- i flussi informativi debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture aziendali interessate mediante le modalità definite;
- le segnalazioni aventi ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello, nonché le segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, devono essere inviate per iscritto o attraverso l'utilizzo della casella di posta elettronica appositamente dedicati;
- l'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni di cui al punto precedente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca o di terzi (si evidenzia come l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che hanno effettuato segnalazioni possa essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro dal segnalante o dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo – art. 6, co. 2 – *ter* D.lgs. 231/01 - e come eventuali misure ritorsive o discriminatorie – quali, ad esempio, il licenziamento o il mutamento di mansioni – debbano essere considerate giuridicamente nulle, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6, co. II *quater*, del D.lgs. 231/01);

<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO		<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> <i>Approvato</i>	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05	

- l'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

 BANCA DI CHERASCO <small>CREDITO COOPERATIVO ITALIANO</small> 		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

CAPITOLO 5

SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi Generali.

La definizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, costituisce, ai sensi del D.Lgs 231/2001, un requisito essenziale del modello stesso allo scopo di garantirne l'effettiva operatività.

Pertanto la Banca ha adottato un sistema disciplinare che si rivolge ai lavoratori Dipendenti, nonché agli Amministratori ed ai Collaboratori e terzi che operino per conto della stessa e che è applicabile nel caso di violazione delle norme del Codice Etico nonché delle regole contenute nel Modello.

A tal fine la Banca farà tempestivo ricorso a tale sistema disciplinare anche in caso di comportamenti in violazione delle regole di condotta previste dallo stesso Modello.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazioni delle regole di condotta aziendali può quindi prescindere dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dalla Banca in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

5.2 Misure nei confronti del personale dipendente della Banca.

I dipendenti della Banca sono soggetti al:

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane (di seguito semplicemente "CCNL");
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo/ Casse Rurali ed Artigiane.

L'inosservanza delle regole previste dal Modello adottato dalla Banca ai sensi del Decreto, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte del personale dipendente può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'irrogazione di sanzioni disciplinari nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e della vigente contrattazione collettiva applicabile e precisamente:

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

- il rimprovero verbale;
- il biasimo scritto;
- la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- il licenziamento per notevoli inadempimenti degli obblighi contrattuali del lavoratore (giustificato motivo);
- il licenziamento per mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

I provvedimenti disciplinari devono essere applicati in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze ed al grado della colpa.

Per il procedimento disciplinare si rinvia alle disposizioni dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300. Il termine a difesa viene elevato a 10 giorni.

Sono altresì sanzionati gli atti od omissioni diretti in modo non equivoco a violare i protocolli individuati dalla Banca anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica per qualsivoglia motivo.

A norma del citato art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, in ogni caso, non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

I comportamenti in contrasto con la regolamentazione interna potranno costituire relativamente:

- agli esponenti aziendali (vale a dire coloro che svolgono funzione amministrazione, direzione e controllo) → giusta causa per revoca del mandato con effetto immediato;
- ai dipendenti → un grave inadempimento rilevante anche ai fini del licenziamento;
- ai lavoratori autonomi, ai collaboratori esterni e, comunque, ai lavoratori parasubordinati → causa della risoluzione anticipata del rapporto.

In tali ipotesi la Banca potrà chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della condotta illecita realizzata.

Fermo quanto previsto dal **Regolamento disciplinare** e dal **Codice Etico**, nella tabella che segue sono indicate le sanzioni disciplinari applicabili in caso di inosservanza delle regole previste nel Modello. **Esse sono integrate nel richiamato Regolamento disciplinare e ne costituiscono parte sostanziale; vengono pubblicizzate mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti, come prescritto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.**

<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

SANZIONE	INFRAZIONE al MOG
Rimprovero verbale	<ul style="list-style-type: none"> ○ violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal MOG o stabilite per la sua attuazione; ○ agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera; ○ omessa redazione della documentazione richiesta dal MOG o dalle procedure stabilite per la sua attuazione.
Biasimo scritto	<ul style="list-style-type: none"> ○ redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera; ○ sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal MOG; ○ ostacolo alla attività di vigilanza dell'Organo di Vigilanza o dei soggetti dei quali lo stesso si avvale; ○ impedimento dell'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni; ○ realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello; ○ omessa redazione ed aggiornamento della documentazione richiesta dal Modello o dalle procedure stabilite per la sua attuazione; ○ ripetute inottemperanze relative all'invio dei flussi periodici all'OdV da parte delle funzioni interessate; ○ Violazione dei principi stabiliti nel Codice Etico.
Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni.	<ul style="list-style-type: none"> ○ apertura di indagine preliminare da parte dell'Autorità giudiziaria ovvero l'esercizio di un'azione penale relativi a reati previsti dal D. Lgs 231/01; ○ recidiva delle infrazioni di cui al precedente riquadro.

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
Stato del documento: <i>Approvato</i>		Data ultimo aggiornamento: 18/12/2020	Versione: 01.05

SANZIONE	INFRAZIONE al MOG
Licenziamento per notevoli inadempimenti degli obblighi contrattuali del lavoratore (<u>giustificato motivo</u>)	<ul style="list-style-type: none"> ○ notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro nonché ripetersi, ovvero manifestarsi in forma più grave, delle mancanze per le quali sia prevista per la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio; ○ ostacolo all'attività di vigilanza dell'OdV o dei soggetti dei quali lo stesso si avvale, quando da ciò ne sia derivato un grave danno all'ente.
Licenziamento per mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (<u>giusta causa</u>)	<ul style="list-style-type: none"> ○ mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. In via esemplificativa, ma non esaustiva, per: <ul style="list-style-type: none"> - furto nell'azienda di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti; - divulgazione a terzi o utilizzo a fini personali di notizie, informazioni di cui si dispone per motivi d'ufficio; - alterchi con vie di fatto, disordini, risse o violenze all'interno dell'Azienda. ○ condanna, con sentenza passata in giudicato, nel caso di azione penale avviata in ordine a fatti integranti uno dei reati previsti dal D. Lgs 231/01.

5.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In ossequio all'art. 6, comma 2 lett. e) del D. Lgs. 231/2001 – a parte l'eventuale esercizio (sempre esperibile) dell'azione di responsabilità risarcitoria – le misure (con espressa finalità sanzionatoria) applicabili agli Amministratori della Banca, in base ai criteri già menzionati nei precedenti paragrafi, sono individuate nelle seguenti:

- censura/riciamo formale;
- multa, da un minimo di €/euro 1.000,00 ad un massimo di €/euro 10.000,00 da devolversi ad apposito fondo per la formazione del personale della Banca;
- la revoca di deleghe operative – se previste -, in particolare, di quelle il cui (in)adempimento risulti (direttamente o indirettamente) connesso alla violazione in concreto accertata;
- la revoca dalla carica.

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> <i>Approvato</i>	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

L'OdV, accertata la presunta violazione del MOGC (da intendersi comprensivo del Codice Etico e dei protocolli prevenzionali richiamati nelle parti speciali) da parte di un Amministratore, ne dà comunicazione tramite relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente, se non direttamente coinvolto, ovvero, se coinvolto, al più anziano tra gli amministratori ed al Presidente del Collegio Sindacale.

La relazione dell'OdV contiene:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione convoca il componente indicato dall'OdV per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene con le modalità previste dallo Statuto, è effettuata per iscritto e contiene:

- l'indicazione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- la data dell'adunanza;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali.

In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate, nonché l'eventuale espletamento di ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, sentito il Collegio Sindacale e l'OdV – che alla luce dell'istruttoria svolta propone l'eventuale sanzione -, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

In ogni caso all’OdV deve essere data informativa della conclusione del procedimento e del tipo di sanzione irrogata.

La competenza ad applicare le misure nei confronti degli Amministratori della Banca spetta:

- per quanto concerne la “censura”, la “multa” e la “revoca delle deleghe”, al Consiglio di Amministrazione nella sua interezza, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti e con astensione obbligatoria da parte del consigliere incolpato, a carico del quale sia stata accertata la violazione; a tale fine l’OdV ed il Collegio Sindacale potranno chiedere formalmente al Consiglio di Amministrazione di riunirsi ponendo all’ordine del giorno l’apertura del procedimento sanzionatorio nei confronti del consigliere a carico del quale sia stata accertata la violazione/infrazione passibile di misura sanzionatoria;•per la “revoca dalla carica” all’Assemblea Ordinaria; a tale fine l’Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale potranno procedere alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria – anche su istanza dell’OdV - , nei termini statutariamente previsti, ponendo all’ordine del giorno l’apertura del procedimento sanzionatorio nei confronti dell’Amministratore, a carico del quale sia stata accertata la violazione/infrazione passibile di essere sanzionata nei termini sopra indicati; l’Assemblea, qualora ravvisi la non manifesta infondatezza dell’addebito, provvederà ad assegnare all’Amministratore incolpato un congruo termine a difesa, all’esito del quale potrà deliberare la sanzione ritenuta più adeguata.

La misura/sanzione della “revoca dalla carica”, è applicata alla stregua del combinato disposto degli articoli 2475 e 2383 Cod. Civ. Si applicano le norme civilistiche per la sostituzione del consigliere.

5.4 Misure nei confronti dei sindaci

L’OdV, accertata la violazione del presente Modello Organizzativo e/o Codice Etico (integrativa o meno degli estremi di un reato consumato e/o tentato), da parte di un sindaco, ne dà comunicazione tramite relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente ed al Collegio Sindacale, in persona del Presidente, se non direttamente coinvolto, ovvero, se coinvolto, al sindaco effettivo più anziano.

Relativamente al sistema sanzionatorio adottato dalla Banca nei confronti dei Sindaci, trovano applicazione, con i dovuti adattamenti, le sanzioni e il procedimento disciplinare previsti per

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

gli amministratori descritto al paragrafo che precede, valendo le medesime considerazioni effettuate con riferimento alla natura “convenzionale” delle sanzioni previste. Pertanto all’atto dell’accettazione dell’incarico, viene richiesto l’impegno a rispettare le disposizioni del Modello 231/2001 e del Codice Etico, con le conseguenti sanzioni in caso di inadempimento. Resta ferma la possibilità di ricorrere alle sanzioni previste dalla Legge, convocando ad esempio l’Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee ivi previste. Nel caso di gravi violazioni commesse da Sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili a norma dell’art. 2397 c.c. (“Composizione del Collegio”), la Banca provvederà altresì alla segnalazione agli Organi Competenti alla tenuta del relativo Albo.

In ogni caso all’OdV deve essere data informativa della conclusione del procedimento e del tipo di sanzione irrogata.

5.5 Misure nei confronti di *partner* commerciali, consulenti, collaboratori e soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Banca da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, ivi inclusi i *partner* commerciali nell’ambito di contratti associativi o bilaterali, in violazione delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico per le parti di loro competenza, potrà determinare nei casi più gravi l’applicazione di penali o la risoluzione e/o recesso del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Banca, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, ivi inclusi i danni causati dall’applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

A tal fine si prevede l’inserimento, nei contratti con le controparti di cui sopra, di specifiche clausole che:

1. diano atto della conoscenza del Decreto, del Codice Etico e dei principi contenuti nel Modello adottato dalla Banca;
2. richiedano l’assunzione di un impegno ad attenersi alle prescrizioni del Codice Etico e ai protocolli di prevenzione riportati nella parte speciale del Modello specifici per la/le attività oggetto del rapporto Banca-partner terzo;
3. disciplinino le conseguenze in caso di violazione di tali prescrizioni;

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> <i>Approvato</i>	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

4. in caso di subappalto di servizi l'appaltatore (o sub appaltante) dovrà curare inserimento di analoghe clausole nel contratto di sub appalto.

5.6 Misure nei confronti di chi viola i presidi di tutela del “whistleblower” e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate

In ossequio a quanto previsto dall'art. 6, co. II bis lett. d), del D.lgs. 231/01, l'inosservanza delle misure di tutela del segnalante o eventuali forme di abuso della procedura di “whistleblowing”, quali le segnalazioni manifestamente infondate effettuate con dolo o colpa grave ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto in oggetto, possono dar luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale;
- biasimo scritto;
- multa.

I provvedimenti disciplinari in oggetto devono essere applicati in relazione alla gravità e frequenza della condotta ed al grado del dolo o della colpa.

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

CAPITOLO 6 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 Premessa

La Banca di Cherasco, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, in analogia con i principi contenuti nel proprio Codice Etico, è volontà della Banca estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non solo ai propri dipendenti ma a tutti i soggetti che operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Banca in forza di rapporti contrattuali di diversa natura.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti. A tale riguardo, la Banca si è dotata di un Codice Etico, il quale tra il resto riassume i principi che improntano l'operato della Società e definisce le modalità con cui la stessa si relaziona con i terzi.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello Organizzativo e di predisporre ed aggiornare con continuità le informazioni rilevanti al fine di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta della Banca.

6.2 Comunicazione e formazione del personale

La Banca assicura una corretta conoscenza da parte dei dipendenti del contenuto del Decreto e degli obblighi derivanti dal medesimo.

 BANCA DI CHERASCO <small>CREDITO COOPERATIVO ITALIANO</small> 		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> Approvato	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

Al momento della sua adozione il **Codice Etico** è stato portato a conoscenza di tutto il personale. Parimenti si procederà per quanto concerne il presente documento, rappresentativo di una revisione del “Modello 231” della Banca di Cherasco già adottato in precedenza.

Dei suddetti documenti si procede alla messa a disposizione in caso di nuovi assunti, al fine di assicurare anche agli stessi le conoscenze, in materia di responsabilità amministrativa, considerate di primaria rilevanza.

Inoltre, i principi ed i contenuti del Modello sono oggetto di appositi corsi di formazione rivolti agli Organi di Vertice e a tutti i dipendenti, graduati in relazione anche al diverso livello di coinvolgimento nelle attività sensibili individuate nel Modello. Ciò al fine di consentire ai destinatari di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizioni di rispettarle in pieno nonché di contribuire alla diffusione di una cultura aziendale orientata al perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità.

6.3 Informativa ai collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi

Ai collaboratori esterni, consulenti ed alle terze parti sono fornite, da parte della funzione aziendale di volta in volta competente, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Banca sulla base del Modello, sul Codice Etico nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni degli stessi o alla normativa vigente possano avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> <i>Approvato</i>	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 18/12/2020	<i>Versione:</i> 01.05

CAPITOLO 7

CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

7.1 Aggiornamento del Modello.

Il “Modello 231”, di cui il presente documento ne costituisce la rappresentazione già oggetto di revisione, viene riesaminato periodicamente dall’Organismo di Vigilanza, al fine di verificarne l'effettività, l'adeguatezza ed il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità curandone il relativo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di applicazione e sulle eventuali necessità di aggiornamento, proponendo le eventuali integrazioni e/o modifiche del Modello.

La valutazione sulle necessità di aggiornamento viene effettuata nei casi di:

- modifica della normativa di riferimento;
- modifiche organizzative, introduzione (di etero e auto regolamentazione) di nuovi prodotti/servizi, sviluppi e modifiche delle attività e dei processi aziendali che comportino l'insorgenza di nuove fattispecie di rischio;
- rilevazioni di carenze del Modello.